



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 44

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 luglio 2018

I N D I C E

Commissioni congiunte

1 ^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
7 ^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):		
<i>Plenaria</i>	»	7
12 ^a (Igiene e sanità-Senato) e XII (Affari sociali-Camera):		
<i>Plenaria</i>	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	11
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	35
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	44
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	45
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	47
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	50
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	54
<i>Plenaria</i>	»	54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	63
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	69
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	77
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	84
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	90
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	91

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	102

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione del Senato
BORGHESI

Interviene il ministro dell'interno Salvini.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente BORGHESI introduce l'audizione.

Intervengono sull'ordine dei lavori i senatori MARCUCCI (PD) e PARRINI (PD), ai quali risponde il presidente BORGHESI.

Il ministro SALVINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti il presidente della I Commissione della Camera dei deputati BRESCIA, la deputata RAVETTO (FI), il senatore PARRINI (PD), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) e i deputati PRISCO (FDI) e MAGI (Misto-+E-CD), ai quali risponde il ministro SALVINI.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati MIGLIORE (PD) e SISTO (FI), nonché il senatore PARRINI (PD).

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori VITALI (FI-BP) e ZANDA (PD), la deputata SANTELLI (FI) e il deputato SISTO (FI), ai quali risponde il ministro SALVINI.

Il presidente BORGHESI ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione a una seduta che sarà definita d'intesa con il Presidente della I Commissione della Camera.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
PITTONI

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Bussetti.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per il seguito delle comunicazioni del Ministro.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la procedura in esame verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rese nella seduta dell'11 luglio 2018, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue il dibattito, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata ASCANI (*PD*), la senatrice FLORIDIA (*M5S*), le deputate SACCANI JOTTI (*FI*), PICCOLI NARDELLI (*PD*) e COLMELLERE (*Lega*), i deputati TUZI (*M5S*), CASCIELLO (*FI*), MOLLICONE (*FDI*) e SASSO (*Lega*), il senatore RUSSO (*M5S*), le deputate MARROCCO (*FI*) e CASA (*M5S*), i deputati LATTANZIO (*M5S*) e FURGIUELE (*Lega*) e la deputata FRASSINETTI (*FDI*).

Replica il ministro BUSSETTI.

Sull'organizzazione dei lavori prendono la parola la deputata APREA (*FI*), i deputati MARIN (*FI*) e MOLLICONE (*FDI*), la deputata ASCANI (*PD*) e la senatrice MALPEZZI (*PD*), cui risponde il presidente PITTONI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI CONGIUNTE

12^a (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente della XII Commissione della Camera
LOREFICE

Interviene il ministro della salute Giulia Grillo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LOREFICE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Ministra della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero

La ministra GRILLO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il senatori ERRANI (*Misto-LeU*), ZAFFINI (*FdI*), le senatrici BINI(*PD*), BOLDRINI (*PD*), il senatore SICLARI (*FI-BP*), le senatrici BINETTI (*FI-BP*), RIZZOTTI (*FI-BP*), STABILE (*FI-BP*), FREGOLENT (*L-SP*), CASTELLONE (*M5S*), il senatore MAUTONE (*M5S*), la deputata ROSTAN (*LEU*), i deputati GEMMATO (*FDI*), MUGNAI (*FI*), SIANI (*PD*), e le deputate CARNEVALI (*PD*) e VOLPI (*M5S*).

La presidente LOREFICE ringrazia la Ministra per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, nella quale avrà luogo la replica della Ministra.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**11^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che è stato trasmesso alle Camere il parere del Consiglio di Stato. La Commissione può dunque concludere l'esame in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo in titolo.

La relatrice SAPONARA (*L-SP*) propone di modificare lo schema di parere presentato nella seduta di ieri, integrandolo con le correzioni segnalate dal senatore Grassi e ulteriori rilievi pervenuti dalle associazioni audite.

Con riferimento all'articolo 8, propone che la lettera *a*) del comma 1 sia sostituita come segue: «il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore, le quali intendono ottenere la persona-

lità giuridica, la conseguono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante l'iscrizione nel suddetto registro."». Alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, dovrebbe essere inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, il medesimo capoverso 1-*bis* dovrebbe essere collocato all'articolo 47, dopo il comma 5. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative.

Propone, quindi, di inserire una condizione relativa all'articolo 23, in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del Terzo settore, affinché, dopo la lettera *a*) del comma 1, sia inserita la seguente: «*a-bis*) al comma 3, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "*b-bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), se svolte da fondazioni ex *I*pab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi"».

Con riferimento all'articolo 30, propone di aggiungere, tra le attività che non si considerano commerciali, anche quelle di carattere assistenziale.

Propone, infine, di inserire una osservazione relativa all'articolo 32, affinché si valuti la possibilità di sopprimere, all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera *e*), allo scopo di ripristinare la vigenza dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 417 del 119, il quale prevede la possibilità di applicare alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo della relatrice, chiede di introdurre un ulteriore rilievo, al fine di prevedere che le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico con le Regioni e le Province autonome in materia di soccorso ed elisoccorso, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 74 del 2001, siano considerate attività non commerciali, nonché attività non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA, *ex* articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

A nome del proprio Gruppo, anticipa, quindi, un voto favorevole.

La relatrice SAPONARA (*L-SP*) accoglie la proposta del senatore Pagano e riformula lo schema di parere, inserendo il rilievo nei termini da lui indicati.

Il senatore PARRINI (*PD*) ribadisce la richiesta di procedere a una votazione per parti separate della proposta di parere della relatrice. In questo modo, anche il Gruppo Partito Democratico potrà convergere sui ri-

lievi condivisibili, evidenziando al contempo le parti su cui vi sono maggiori perplessità.

In particolare, esprime riserve sulla condizione che prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 61 e del comma 7 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 117 del 2017, poiché in questo modo si impedisce all'organismo nazionale di controllo di stabilire il numero di enti accreditabili come centri di servizio per il volontariato nel territorio nazionale e di determinarne l'ammontare del finanziamento stabile triennale.

A suo avviso, verrebbe così meno la perequazione delle risorse, con conseguenze dannose soprattutto per il Mezzogiorno. Ricorda che anche le associazioni del Terzo settore hanno espresso critiche su questa proposta di correzione.

Quanto alle osservazioni relative allo schema di decreto legislativo, esprime un avviso contrario sulle modifiche da apportare all'articolo 4, che comporterebbero il venir meno di alcuni obblighi in materia di scritture contabili e bilancio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117.

Ritiene non condivisibile altresì l'osservazione sull'articolo 15 dello schema di decreto, che prevede l'inserimento, tra i membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, di un rappresentante designato dai centri di servizio per il volontariato. Rileva, infatti, che tali centri sono strutture di carattere meramente tecnico e non svolgono funzioni di rappresentanza.

Critica l'osservazione riferita all'articolo 30, con cui si propone di ampliare il novero delle attività da non considerarsi commerciali.

Si sofferma, quindi, sulle osservazioni relative al decreto legislativo n. 117 del 2017, criticando in primo luogo quella riferita all'articolo 5. A suo avviso, infatti, si tratterebbe di una considerazione di carattere politico, non connessa a specifici riferimenti normativi.

Ritiene inopportuna, altresì, l'osservazione relativa all'articolo 35, in quanto gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI potrebbero essere privi dei requisiti necessari per gli enti del Terzo settore.

Formula considerazioni critiche anche sulle osservazioni relative all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117. Infatti, da un lato, si rischia di attribuire funzioni di responsabilità a enti inidonei e, dall'altro, non appare corretto ridurre il numero delle reti associative a quelle che hanno sottoscritto contratti collettivi di lavoro.

Considera pleonastico l'inserimento di un nuovo periodo al comma 2 dell'articolo 44, poiché le disposizioni dell'articolo 22 sarebbero comunque applicate alle società di mutuo soccorso, in quanto enti del Terzo settore.

Formula considerazioni critiche sull'osservazione relativa all'articolo 55 e sulla prima osservazione all'articolo 56, nonché sulle modificazioni proposte all'articolo 57, che – ampliando l'ambito di applicazione della norma sul servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza – rischiano di determinare confusione.

Esprime il proprio avviso contrario sull'osservazione relativa agli articoli da 61 a 66, in quanto sorretta, a suo giudizio, da considerazioni di natura politica.

Ritiene, inoltre, non condivisibile l'osservazione riferita agli articoli 64 e 65, come anche quella sull'articolo 76.

Quanto ai rilievi finali, giudica inopportuna la proposta di prevedere un coordinamento fra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore, in quanto tale funzione è già espletata dalla cabina di regia per il coordinamento del Terzo settore, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2018.

Annuncia, infine, la propria astensione sulle ultime modifiche apportate dalla relatrice nel corso della seduta odierna, non avendo avuto la possibilità di esaminarle in modo approfondito.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Parrini di procedere a una votazione per parti separate.

Pone quindi in votazione la proposta di parere avanzata dalla relatrice, limitatamente alla condizione, alle osservazioni e al rilievo espressamente richiamati dal senatore Parrini.

Il senatore PARRINI (*PD*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere, limitatamente alle condizioni riferite all'articolo 8 e all'articolo 23, all'osservazione riferita all'articolo 32, nonché al rilievo, proposto dal senatore Pagano e accolto dalla relatrice Saponara, riguardante le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Il senatore PARRINI (*PD*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la restante parte della proposta di parere della relatrice.

Il senatore PARRINI (*PD*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto favorevole.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che il parere approvato è pubblicato in allegato.

IN SEDE REDIGENTE

(689) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anzaldi; Dalila Nesci ed altri; Verini; Jole Santelli ed altri; Palazzotto ed altri

(6) GRASSO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(173) MIRABELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(314) VITALI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

(503) GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 689, approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'istituzione, per tutta la durata della XVIII legislatura, di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere.

Il testo, pur riproponendo nell'impianto generale e in gran parte della formulazione la legge n. 87 del 2013, istitutiva della Commissione antimafia nella XVII legislatura, vi introduce alcune modifiche, che riprendono diverse proposte contenute nella relazione conclusiva approvata dalla precedente Commissione antimafia il 7 febbraio 2018 (*Doc. XXIII*, n. 38).

Le principali innovazioni sono riconducibili, in particolare, all'individuazione di ulteriori ambiti di indagine, rispetto a quelli della legge n. 87 del 2013; al rafforzamento dei poteri della Commissione, anche in relazione alle attività di promozione della cultura della legalità; al superamento del rinnovo biennale della Commissione.

Per quanto riguarda i compiti della Commissione, la proposta di legge prevede l'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta a diversi nuovi argomenti, tra cui: la tutela delle vittime di estorsione e usura; la tutela dei familiari delle vittime delle mafie; il monitoraggio delle scarcerazioni; i sistemi informativi e le banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia; le modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive; l'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; il traffico di stupefacenti e di armi e il commercio di opere d'arte; il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti; i giochi e le scommesse; il movimento civile antimafia; il monitoraggio

della normativa sulla lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie.

Relativamente ai poteri della Commissione, si prevede la facoltà di adottare iniziative volte ad aumentare la sensibilizzazione e la partecipazione della cittadinanza sui temi della lotta alle mafie e della cultura della legalità. Inoltre, si ridefiniscono i limiti posti in capo alla Commissione, superando la previsione della legge n. 87 del 2013, che non consentiva di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Restano fermi i limiti per la Commissione relativi ai provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo dei testimoni.

Infine, si supera l'obbligo di rinnovo biennale della Commissione, che quindi svolgerà la sua attività per l'intera legislatura.

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge reca l'istituzione della Commissione e la definizione dell'oggetto dell'inchiesta, dei compiti e dei poteri della Commissione. Ai commi 1 e 4, si precisa che i compiti previsti dalla legge sono attribuiti alla Commissione per indagare sul fenomeno delle mafie, anche con riguardo alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 146 del 2006, e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. I compiti indicati nell'articolo 1 coincidono in gran parte – seppure con qualche modifica – con quelli previsti dalla legge n. 87 del 2013: verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata; accertare la congruità della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso, anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali; indagare sul rapporto tra mafia e politica anche riguardo alla sua articolazione territoriale e ai delitti e alle stragi di carattere politico-mafioso; indagare sulle forme di accumulazione di patrimoni illeciti e sul fenomeno del riciclaggio; accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti pubblici e, nel contempo, esaminare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni; esaminare l'impatto negativo derivante al sistema produttivo, bancario e finanziario, e la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche; svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa; riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque con un relazione annuale.

Il testo in esame introduce nuove finalità: verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di estorsione e usura; verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie; estendere l'attuazione dell'applicazione del regime carcerario anche con riferimento al mo-

nitoraggio delle scarcerazioni; verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia; estendere l'indagine sul rapporto tra mafia e politica con riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia nella XVII legislatura; estendere l'analisi delle nuove tendenze e dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche alle condotte corruttive o colusive, alle infiltrazioni all'interno di associazioni massoniche o a carattere segreto, al traffico di stupefacenti e di armi e al commercio di opere d'arte.

Ulteriori finalità sono le seguenti: programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti; estendere la valutazione della normativa in materia di riciclaggio anche in relazione all'instaurazione fittizia di beni e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse; esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso e procedere alla mappatura delle iniziative e pratiche educative; esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa in materia di lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie. Si tratta di compiti che riprendono in gran parte le indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione antimafia nella XVII legislatura e formalizzati nella sua relazione conclusiva, dove si auspicava che in sede di discussione della nuova legge istitutiva se ne valutasse l'introduzione.

Con riferimento ai poteri della Commissione, al comma 2 dell'articolo 1, si prevede che essa non possa adottare, a eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni, provvedimenti attinenti alla libertà personale.

Al comma 4, si stabilisce che la Commissione ha la facoltà di promuovere la realizzazione e di valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, che ha individuato nel 21 marzo la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema pubblico di istruzione.

Inoltre, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti del monitoraggio delle attività civili e pratiche educative antimafia svolte in campo nazionale e locale, fermo restando l'obbligo di riserbo per gli atti coperti da segreto. Tra i compiti, la Camera dei deputati ha introdotto quello di acquisire informazioni sull'organizza-

zione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono.

L'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione. Viene confermato il numero di 50 componenti – 25 senatori e 25 deputati – scelti dai Presidenti delle Camere, tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Analogamente a quanto stabilito dalla legge istitutiva della XVII legislatura, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia con la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il Presidente della Commissione oltre che i Presidenti delle Camere.

Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Il testo non prevede il rinnovo biennale della Commissione, ma ripropone le medesime modalità di costituzione e di formazione dell'Ufficio di Presidenza, già stabilite dalla legge n. 87 del 2013 e analoghe alla composizione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti.

L'articolo 3 conferma la possibilità per la Commissione di costituire uno o più comitati.

L'articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito nella XVII legislatura, mantenendo ferme le competenze dell'autorità giudiziaria. In tema di segreto si richiama, per il segreto di Stato, la normativa dettata dalla legge n. 124 del 2007. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

L'articolo 5 precisa ulteriormente i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti in maniera analoga alla legge istitutiva della Commissione scorsa legislatura.

All'articolo 6 è previsto, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente, per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti o documenti coperti da segreto o che comunque non devono essere divulgati; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

L'articolo 7 demanda al regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute ed è confermata la previsione di un tetto massimo di collaboratori, da definirsi con il regolamento interno. L'autorizzazione di spesa è pari a 100.000 euro per il 2018 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo. I Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze.

Passa, quindi, ad illustrare altri quattro disegni di legge relativi all'istituzione di una Commissione antimafia nella legislatura in corso, limitandosi a evidenziare, per cenni, le variazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge n. 6, proposto dal senatore Grasso, e il disegno di legge n. 503, a sua prima firma, pongono specifica attenzione alla valorizzazione della funzione consultiva della Commissione nell'ambito del procedimento legislativo. Attribuiscono, infatti, alla Commissione la facoltà di richiedere al Governo una relazione di valutazione dell'impatto che specifici progetti di legge in discussione possono rivestire con riguardo alle politiche di contrasto delle organizzazioni criminali. Analoga relazione può essere richiesta all'Autorità nazionale anticorruzione, con riferimento alla difesa degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi. In merito al fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali, si disciplinano diverse forme di interlocuzione con il Governo, allo scopo di consentire un costante monitoraggio a livello parlamentare anche dell'azione di ripristino della legalità svolta dai commissari straordinari. Le due proposte attribuiscono, altresì, alla Commissione il parere sulla proposta di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il disegno di legge n. 6, inoltre, riduce a 40 il numero dei componenti della Commissione, 20 senatori e 20 deputati, affidando la scelta del Presidente ad un'intesa tra i Presidenti delle due Camere.

Specifica che il disegno di legge n. 503 fa espresso richiamo alle prerogative parlamentari sancite dall'articolo 68 della Costituzione per i membri della Commissione, al fine di superare le incertezze determinate nel corso della XVII legislatura da alcuni pareri *pro veritate* – presentati in opposizione al sequestro degli elenchi di iscritti alla massoneria di Sicilia e Calabria – che, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 1983, escludevano per i membri delle Commissioni d'inchiesta l'insindacabilità degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, esponendoli così al rischio di azioni civili risarcitorie e paralizzando, di fatto, l'attività di indagine della Commissione.

Il disegno di legge n. 173, d'iniziativa del senatore Mirabelli e altri, riproduce il dettato della legge istitutiva della scorsa legislatura.

Infine, il disegno di legge n. 314, d’iniziativa del senatore Vitali, confermando la scelta compiuta nelle passate legislature, prevede il rinnovo della Commissione dopo il primo biennio dalla sua costituzione.

Concludendo, propone che tali disegni di legge siano trattati congiuntamente al provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il senatore VITALI (*FI-BP*), a nome del proprio Gruppo, esprime un orientamento favorevole sulla istituzione della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia, in continuità con l’esperienza pluridecennale pregressa. Al contempo, auspica che la legge istitutiva sia approvata quanto prima, per proseguire il lavoro avviato nelle precedenti legislature.

Precisa, a tale proposito, che l’obiettivo della Commissione deve essere quello di contribuire a una efficace produzione legislativa, finalizzata al contrasto alla criminalità organizzata, recependo le segnalazioni, i rapporti e le richieste della magistratura e delle forze dell’ordine, impegnate in prima linea nella repressione delle mafie, le quali riescono ad adattarsi alle nuove realtà sociali, economiche e territoriali.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone che il disegno di legge n. 689, approvato dalla Camera dei deputati, sia adottato come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, prendendo atto che il provvedimento è stato inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea per martedì 1° agosto, ove concluso dalla Commissione, propone di fissare alle ore 17 di oggi, mercoledì 25 luglio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 689, adottato come testo base per il seguito della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA SCOMPARSA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI FCA, SERGIO MARCHIONNE

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) esprime sentimenti di cordoglio per la scomparsa – appena avvenuta – del più importante *manager* italiano nel settore dell’industria automobilistica.

Chiede quindi che sia osservato un minuto di silenzio.

Il PRESIDENTE aderisce alla proposta del senatore Pagano.

La Commissione quindi si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seduta di domani, con la discussione congiunta in sede redigente dei *Doc. XXII*, n. 1, 8 e 9, recanti «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 33

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessò che:

– lo schema di decreto in esame introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n. 106 del 2016, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

– come evidenziato dalla relazione governativa, l'intervento integrativo e correttivo in oggetto discende dai giudizi di legittimità instaurati dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché da esigenze di correzione sistemica e tiene conto altresì delle proposte formulate dagli *stakeholder* di riferimento;

considerato che:

– lo schema di decreto legislativo intende individuare le attività esercitabili dagli enti del Terzo settore; conferire maggiore chiarezza all'ordinamento contabile e fiscale di tali enti, nonché modulare gli oneri amministrativi ai loro profili dimensionali; accrescere la rappresentatività degli enti all'interno del Consiglio nazionale del Terzo settore e implementare il coinvolgimento delle Regioni in materia di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– lo schema persegue inoltre la finalità di estendere anche alle organizzazioni di volontariato – e non solo alle fondazioni – le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché di riconoscere a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, la possibilità di emettere titoli di solidarietà;

– lo schema è volto altresì a individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore, che si caratterizzano per essere non commerciali; a coordinare la disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), con la disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,

rilevato che:

– tale intervento correttivo, tuttavia, non sembra corrispondere completamente alle premesse, come attestano la mancata intesa sancita in sede di Conferenza unificata a causa della contrarietà delle Regioni Lombardia e Veneto, nonché i rilievi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

esprime parere non ostativo, a condizione che:

– sia riconosciuto alle Regioni, in quanto naturali conoscitrici dei bisogni locali e in grado di soddisfare gli stessi, un ruolo determinante – attraverso opportune forme di coinvolgimento – nella definizione, programmazione e promozione del Terzo settore, anche in considerazione dell'impatto delle attività ricadenti nel Terzo settore su numerosi ambiti materiali affidati alla gestione delle Regioni;

– sia soppresso l'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), riguardante gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, in quanto non si reputa congrua l'elevazione, da euro centomila a duecentoventimila euro annui, del limite di entrate per la decorrenza dell'obbligo di trasparenza;

– sia soppresso l'articolo 6 (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), che incide sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, in quanto volto a introdurre una deroga alla previsione del limite massimo di 1 a 8 nella differenza retributiva tra lavoratori dipendenti degli enti del Terzo settore, allo scopo di acquisire specifiche competenze nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– all'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), lettera *b*), sia apportata un'ulteriore modificazione al comma 7, allo scopo di ampliare il novero delle eccezioni all'incompatibilità tra attività di volontariato e qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, includendovi le organizzazioni di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012; sia inoltre apportata una modificazione che preveda la non applicabilità del solo comma 5 dell'articolo 17, in luogo dell'intero Titolo III, agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento;

– all'articolo 8 (*Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita dalla seguente: «*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore che si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo set-

tore, le quali intendono ottenere la personalità giuridica, la conseguono, in deroga la decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante l'iscrizione nel suddetto registro."»; alla lettera *b*), capoverso 1-*bis*, sia inserito il riferimento anche alla Regione, quale soggetto destinatario della comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, il medesimo capoverso 1-*bis* sia collocato all'articolo 47, dopo il comma 5. Tali modificazioni si rendono necessarie allo scopo di chiarire il contenuto delle nuove norme in materia di acquisto della personalità giuridica degli enti del Terzo settore e al fine di evitare incertezze interpretative;

– all'articolo 18 (*Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, lettera *b*), dopo le parole «al comma 3», siano inserite le seguenti: «dopo la parola "3", sia inserita la seguente: "4,"» e, alla lettera *c*), dopo le parole «al comma 4,» siano inserite le seguenti: «dopo la parola "2", la parola "4," è soppressa e, alla». Tale modificazione si rende necessaria, in quanto l'ambito «4», ora relativo alla sola regione Veneto, risulta erroneamente collocato nel comma 4, tra gli organismi territoriali di controllo aventi competenza su due Regioni;

– all'articolo 19 (*Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 117 del 2017*), allo scopo di introdurre una programmazione triennale delle risorse, per permettere alle Regioni e alle Province autonome una pianificazione di più ampio respiro e un utilizzo più efficiente dei fondi, al comma 1, siano aggiunte, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "disponibili sul Fondo medesimo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "riferite ad un triennio".»;

– all'articolo 21 (*Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo 117 del 2017*), al comma 1, sia soppressa la lettera *c*), allo scopo di non restringere il campo degli enti del Terzo settore finanziabili con i titoli di solidarietà;

– all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 117 del 2017*), in tema di applicazione delle imposte sui redditi agli enti del Terzo settore, dopo la lettera *a*), inserire la seguente: «*a-bis*) al comma 3, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: "*b-bis*) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), se svolte da fondazioni ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi"»;

– all'articolo 8 del decreto legislativo n. 117 del 2017, relativo alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro, al comma 3, lettera *b*), siano soppresses le parole: «, lettere *b*), *g*) o *h*)». Tale intervento si rende necessario allo scopo di estendere a tutte le attività di cui all'articolo 5 del codice, quando finalizzate ad acquisire professionalità specifiche ad alto livello di competenza, nelle forme di lavoro subordinato, senza alcuna limitazione, la deroga alla norma che considera distribuzione di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per

le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

– all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017, riguardante la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, la norma sia integrata, tenendo conto della peculiarità degli enti religiosi, come del resto già previsto nel decreto legislativo sull'impresa sociale. In tale prospettiva, si preveda che, in caso di cessazione, da parte dell'ente religioso, delle attività di cui all'articolo 5 del decreto n. 117, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangano allo stesso ente religioso, ovvero siano devoluti ad enti del Terzo settore che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Si tratta infatti di patrimonio «destinato», che resta nella proprietà dell'ente religioso, ma viene finalizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5. Pertanto, qualora queste non possano più essere perseguite, detto patrimonio non può che rientrare nelle disponibilità dello stesso ente religioso. Il mancato chiarimento su questo aspetto rischia di condizionare negativamente, rispetto alla riforma, le scelte degli enti religiosi, che hanno grandi tradizioni ed esperienza, particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona;

– all'articolo 36 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: «In ogni caso, il numero dei lavoratori» sia aggiunta la parola: «subordinati»; siano soppresse le parole: «cinquanta per cento del»; la parola: «cinque» sia sostituita dalla seguente: «venti». Tale intervento, pur salvaguardando il principio della prevalenza del lavoro volontario, consente di non sfavorire gli enti diversi dall'impresa sociale rispetto a quest'ultima, nella quale il rapporto tra volontari e lavoratori è di 1 a 1. Si precisa altresì che i termini di raffronto riguardano esclusivamente il lavoro subordinato;

– siano soppressi l'articolo 61, comma 2 e l'articolo 62, comma 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto la norma ivi prevista è suscettibile di ledere il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 120 della Costituzione, e le competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in materia;

– all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 7, dopo le parole: «attività commerciale», siano inserite le seguenti: «e delle cooperative sociali e loro consorzi». Tale modifica, nell'inserire anche le cooperative sociali e i loro consorzi fra gli enti che possono beneficiare dell'esenzione o riduzione del pagamento dei tributi locali, è coerente con il criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che la revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sia effettuata fatte salve le condizioni di maggior favore relative, tra gli altri, alle cooperative sociali;

– all'articolo 88 del decreto legislativo n. 117 del 2017, al comma 1, dopo le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"», siano inserite le seguenti: «del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "*de minimis*", concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;

- all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017, comma 2, sia esteso da diciotto a ventiquattro mesi il termine per adeguarsi alle disposizioni del codice e il termine per la modifica degli statuti.

Formula, quindi, le seguenti osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo:

- all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, occorre sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) al comma 2, le parole: "finanziario per cassa" sono sostituite dalle seguenti: "gestionale redatto secondo il criterio di cassa o in base al principio della competenza economica di cui all'articolo 2423 del codice civile"». Si tratta di una precisazione che, nel consentire di procedere sia con il criterio di cassa sia con quello della competenza economica, appare più compatibile con la natura di alcuni enti minori, che non possono subire limitazioni nella scelta del criterio di imputazione e contabilizzazione di oneri e proventi;

- sempre all'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), allo scopo di coordinare le disposizioni ivi previste con le altre disposizioni del codice del Terzo settore, in particolare con il Titolo X, inerente alla disciplina fiscale, appare necessario apportare le seguenti modificazioni: *a*) dopo la lettera *a*) inserire la seguente: «*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente: "*1-bis*. Salva diversa prescrizione dello statuto, l'organo competente dell'ente del Terzo settore convoca l'assemblea, ove presente, per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale"»; *b*) dopo la lettera *b*), inserire la seguente: «*b-bis*) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Tale obbligo non si applica agli enti del Terzo settore che determinano il proprio reddito in base ai regimi forfetari di cui agli articoli 80 e 86 del Codice"»; *c*) alla lettera *c*), dopo le parole: «al comma 6», inserire le seguenti: «sostituire le parole: "dell'attività" con le seguenti: "delle attività"»;

- all'articolo 15 (*Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 117 del 2017*), occorre prevedere, nell'ambito dell'incremento dei membri del Consiglio nazionale del Terzo settore, un rappresentante designato dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;

- all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera *a*), al capoverso *2-bis*, occorre sopprimere le parole: «e per non oltre due periodi di imposta consecutivi»; sempre al capoverso *2-bis*) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ente eserciti attività di interesse generale rientranti in diverse

categorie di cui all'articolo 5, le condizioni per la non commerciabilità delle attività di cui al comma 2 possono riferirsi alla totalità delle attività stesse.», in modo tale che, in presenza di un complessivo equilibrio funzionale e di gestione delle attività di interesse generale, l'eventuale avanzo di gestione di una attività non comporti la commercializzazione della stessa;

– ancora all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), al comma 1, alla lettera c), appare opportuno sostituire il capoverso 5-bis con il seguente: «5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote e i contributi associativi dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, ed i proventi e le entrate di cui ai successivi articoli 84 e 85, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.» Tale modificazione, in un'ottica di coordinamento e di coerenza con il quadro normativo, è volta a ricondurre alle entrate che concorrono alla qualifica di ente non commerciale anche i proventi derivanti da attività che non sono considerate commerciali se svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

– sempre all'articolo 23 (*Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), alla lettera a), occorre premettere la seguente: «0^a) al comma 2, dopo le parole «che non superano i costi» è aggiunta la parola «pieni» (in proposito, si segnala che l'espressione «costo effettivo» è suscettibile di incertezze interpretative in ambito aziendalistico. Appare pertanto necessario ricorrere, più correttamente, alla dizione tecnica «costi pieni effettivi», che ricomprende la totalità dei costi sostenuti per l'attività); dopo la lettera a) occorre inserire la seguente: «a-ter) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le entrate derivanti dalle raccolte fondi di cui all'articolo 7, a condizione che siano integralmente destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei precedenti commi 2 e 3;"» (con riferimento al regime di non imponibilità fiscale delle entrate derivanti dalle raccolte fondi, si rende necessario introdurre l'esplicita condizione che tali entrate siano integralmente destinate allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di interesse generale di cui al decreto 5 del codice) e, alla lettera b), dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», (la modificazione è volta ad escludere dalla formazione del reddito degli enti del Terzo settore le entrate derivanti dai rapporti contrattuali di qualsiasi natura con la pubblica amministrazione);

– all'articolo 29 (*Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), occorre coordinare il testo con quanto previsto nelle altre sezioni del codice in merito agli adempimenti civilistici inerenti la contabilità e il bilancio. Pertanto, al comma 1, occorre sostituire la lettera a)

con la seguente: «a) al comma 1, lettera a), le parole: "in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo" sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente"» e occorre sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 6, le parole "rendiconto o del" sono soppresse e le parole ", entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio," sono soppresse»;

– all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), dal momento che sarà soppresa la denominazione «Onlus», occorre specificare che tra gli enti del Terzo settore sono da ricomprendersi anche le cooperative sociali, già Onlus di diritto, come previsto dall'articolo 89, comma 7, lettera b);

– ancora all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno apportare una modifica volta ad agevolare l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro unico, permettendo, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal codice, la possibilità di applicare, per i sodalizi sportivi riconosciuti dal CONI, le disposizioni tributarie del TUIR. Pertanto, al comma 1, dopo la lettera b), occorre inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere a) e c) non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute quali enti del Terzo settore che risultano iscritte anche nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni"»;

– di nuovo con riferimento all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), appare opportuno intervenire sull'articolo 148, comma 3, del TUIR, reintroducendo, con riferimento alle attività che non si considerano commerciali, le associazioni culturali e quelle di formazione extra-scolastica della persona, nonché le attività di carattere assistenziale, purché vi sia una congrua, periodica verifica delle attività svolte dall'ente;

– sempre all'articolo 30 (*Coordinamento normativo*), al comma 3, alla lettera b), occorre sostituire le parole: «escluse le cooperative sociali nonché le imprese sociali costituite in forma di società» con le seguenti: «incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», al fine di evitare l'esclusione delle cooperative sociali dal novero degli enti del Terzo settore non commerciali, purché l'oggetto sociale prevalente della cooperativa sia l'offerta di servizi alla persona;

– all'articolo 31 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), si rileva la necessità che, oltre all'assemblea ordinaria, possano approvare le modifiche agli statuti anche altri organismi, che operano con funzioni tendenzialmente equivalenti, considerando che l'assemblea ordinaria non è prevista tra gli organi sociali delle fondazioni e che, nelle associazioni di maggiori dimensioni, la convocazione dei soci ha di norma cadenza pluriennale. Pertanto, alla lettera a), prima delle parole: «al fine di adeguarli», occorre inserire le seguenti: «o di organismo equivalente»;

– all'articolo 32 (*Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017*), valutare la possibilità di sopprimere, all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera e), allo scopo

di ripristinare la vigenza dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 417 del 119, il quale prevede la possibilità di applicare alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, in quanto compatibili, le disposizioni sul regime fiscale agevolato, di cui alla legge n. 398 del 1991.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni sul decreto legislativo n. 117 del 2017:

– all'articolo 5, per quanto concerne le attività di interesse generale, l'elencazione di tali attività sembra essere ispirata più alla concezione di un volontariato esclusivo erogatore di servizi, che al volontariato di *advocacy* impegnato per il contrasto all'emarginazione sociale e all'attuazione del BES per tutte le persone. Inoltre, non sono conosciuti i metodi per individuare queste attività, quali i criteri di identificazione, dal momento che una stessa attività può essere o meno di interesse generale, anche in relazione ai destinatari e al contesto in cui si agisce e si opera;

– all'articolo 11, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: «3-*bis*. L'iscrizione nel registro unico del Terzo settore non è incompatibile con l'iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Gli enti del Terzo settore che risultano contemporaneamente iscritti in entrambi i registri indicano gli estremi dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, congiuntamente agli estremi di iscrizione nel registro Coni.»;

– all'articolo 33, al comma 3, occorre aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui le entrate e i proventi connessi eccedano il rimborso delle spese sostenute e documentate, l'attività rientra tra le attività diverse di cui all'articolo 6», al fine di salvaguardare la possibilità di svolgere alcune attività di prestazione di servizi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, a fronte del pagamento di corrispettivi;

– all'articolo 35, dopo il comma 3, appare opportuno inserire il seguente: 3-*bis*: «Gli EPS riconosciuti dal CONI si considerano associazioni di promozione sociale, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui al comma 3, in quanto enti composti da soggetti senza scopo di lucro che promuovono attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del presente decreto»;

– con riferimento all'articolo 41, per quanto concerne le reti associative, occorre rilevare che il numero degli aderenti fissato per essere riconosciuta rete nazionale, o anche solo rete associativa, rischia di favorire poche grandi reti, escludendone di fatto molte, attualmente già esistenti ed attive, che non raggiungerebbero le dimensioni attualmente indicate;

– sempre con riferimento all'articolo 41, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «rappresentanza», occorre inserire le parole: «e sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti in enti di Terzo settore», al fine di considerare pur sempre enti del Terzo settore gli enti di rappresentanza, quali sono le reti associative, che sottoscrivono contratti collettivi di lavoro;

– all'articolo 44, al comma 2, appare opportuno aggiungere il seguente periodo: «Le società di mutuo soccorso di cui al presente comma, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, possono applicare le disposizioni dell'articolo 22», in tal modo consentendo ad esse di acquisire la personalità giuridica, qualora le stesse scelgano di iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, anziché al registro delle imprese;

– all'articolo 48, al comma 3, appare opportuno sostituire il primo periodo con il seguente: «I bilanci di cui agli articoli 13 e 14 devono essere depositati entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio», affinché il deposito del bilancio non sia fissato temporalmente a un dato momento dell'anno solare, bensì articolato in base alla data di chiusura dell'esercizio e al termine di approvazione;

– all'articolo 55, riguardante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore da parte delle amministrazioni pubbliche, si rileva che la attivazione del partenariato per specifici progetti di servizio debba realizzarsi sempre mediante forme di accreditamento. Per questo motivo, si reputa necessario, al comma 4, sopprimere la parola «anche»;

– all'articolo 56, appare opportuno estendere la possibilità del rapporto in convenzione a tutti gli enti del Terzo settore e inserire un vincolo territoriale e una migliore specificazione di quali siano i requisiti delle disposizioni contenute nelle convenzioni stesse. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, dopo le parole: «le organizzazioni di volontariato» inserire le seguenti: «, gli enti del Terzo settore» e dopo le parole: «e le associazioni di promozione sociale» inserire le seguenti: «qualora esistenti nel territorio,»; *b)* al comma 2, sostituire le parole: «possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «stipulate con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possono prevedere esclusivamente il rimborso»; *c)* al comma 3, sostituire le parole: «delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale» con le seguenti: «enti del Terzo Settore»; dopo le parole: «Le organizzazioni», sopprimere le parole: «di volontariato e le associazioni di promozione sociale» e, dopo le parole «alla formazione e all'aggiornamento "qualora trattasi",» inserire le seguenti; *d)* al comma 4, dopo le parole: «dignità degli utenti», inserire le seguenti: «il rispetto dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi,»; dopo le parole: «i rapporti finanziari», sopprimere le seguenti: «riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente»; dopo le parole: «copertura assicurativa,», inserire le seguenti: «l'osservanza di quanto previsto dal regolamento 2016/679/UE,»; dopo le parole: «controllo della loro qualità,», inserire le seguenti: «l'applicazione del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro»;

– sempre all'articolo 56, dopo il comma 1, occorre inserire il seguente: «1-bis. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nei rispettivi registri speciali, antecedente la traslazione nel

registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.» e, analogamente, all'articolo 57, dopo il comma 2, occorre inserire il seguente: «2-bis. Per le organizzazioni di volontariato, i sei mesi di anzianità d'iscrizione decorrono dall'iscrizione nel registro speciale antecedente la trasmigrazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 54.». Le modifiche si rendono necessarie al fine di evitare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri speciali e le organizzazioni di volontariato aderenti a una rete associativa, che trasmigreranno nel registro unico nazionale del Terzo settore, non perdano l'anzianità di iscrizione necessaria per poter stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale a favore di terzi;

– all'articolo 57, relativo al Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, occorre chiarire l'effettivo ambito di applicazione della disposizione, che deve riguardare tutti gli enti del Terzo settore. Pertanto, occorre apportare le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, sopprimere parole: «di trasporto» e sostituire le parole: «in convenzione alle organizzazioni di volontariato» con le seguenti: «agli enti del Terzo settore secondo quanto previsto all'articolo 55, comma 4,»; sostituire la parola: «iscritte» con la seguente: «iscritti»; *b)* sopprimere il comma 2; *c)* sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi e prestazioni sanitarie a mezzo ambulanza»;

– con riferimento agli articoli 61, 62, 63, 64, 65 e 66, riguardanti la revisione in atto dei Centri di servizio del volontariato, si rileva che finalità, programmazione, controllo e sanzioni sono affidati ad una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, marginalizzando la dimensione regionale e territoriale. Inoltre, l'allargamento della fruizione dei servizi dei CSV anche ad enti di Terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato di fatto determinerà inevitabilmente una drastica riduzione di opportunità proprio per quei soggetti del volontariato organizzato al servizio dei quali i centri di servizio sono stati inizialmente istituiti;

– con riferimento agli articoli 64 e 65, riguardanti rispettivamente l'Organismo nazionale e gli Organismi territoriali di controllo, si segnala che il sistema così delineato non valorizza adeguatamente il ruolo delle strutture di controllo territoriali, alle quali sono affidate funzioni meramente esecutive o istruttorie, peraltro da svolgere in conformità alle direttive dell'Organismo nazionale di controllo. Il sistema appare dunque fortemente orientato in senso centralista, laddove la disposizione di delega (articolo 5, comma 1, lettera *f*) della legge n. 106 del 2016) prevede che i compiti di controllo e programmazione delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato siano svolti dagli organismi regionali e sovraregionali, mentre è affidata all'organo nazionale solo una funzione di coordinamento;

– all'articolo 65, comma 3, lettera *b)*, si rende necessario sostituire le parole «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio»

con le parole «espressione degli enti del Terzo settore associativi del territorio»; analogamente, con riguardo all'articolo 65, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, appare opportuno sostituire le parole «espressione delle organizzazioni di volontariato del territorio» con le parole «espressione degli enti del terzo settore associativi del territorio»;

– all'articolo 66, al comma 3, occorre valutare l'opportunità di ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario i ricorsi contro i provvedimenti dell'Organismo Nazionale di Controllo sul sistema dei centri di servizio, in ragione della natura privatistica dell'organo;

– all'articolo 71, al comma 3, dopo le parole: «Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo», occorre inserire le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte» La modifica appare opportuna, al fine di consentire una possibile riduzione dell'onere concessorio in riferimento non solo ai benefici di natura meramente economica, ma anche a quelli derivanti dalla riconsegna alla pubblica fruizione del bene culturale;

– all'articolo 76, appare necessario prevedere l'estensione del contributo per l'acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali a tutti gli enti del Terzo settore, come precedentemente stabilito dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000. A tal fine, occorre apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato», inserire le seguenti: «e degli altri enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1,»; b) al comma 2, dopo le parole: «vigili del fuoco volontari», inserire le seguenti: «o degli altri enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1»;

– all'articolo 82, al comma 3, occorre prevedere l'esenzione dell'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV (Organizzazioni di Volontariato). L'imposta di registro potrebbe applicarsi in misura fissa esclusivamente agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale. Appare invece opportuno escludere l'imposta di registro per i contratti di appalto stipulati tra enti del Terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici; occorre altresì introdurre, oltre all'esenzione del bollo negli atti giudiziari, anche l'esonero, per gli enti del Terzo settore, del contributo unificato; appare, infine, necessario prevedere che i comuni nel cui territorio operano gli enti del Terzo settore dispongano l'esonero dalle imposte e tributi comunali o, quantomeno, che tali enti possano beneficiare dell'esenzione nella misura del 50 per cento, non lasciando tale mera facoltà agli stessi comuni;

– all'articolo 85, al comma 4, per ragioni di coordinamento e di coerenza del quadro dispositivo, è necessario aggiungere il seguente pe-

riodo: «Le attività di cui al presente comma, svolte, alle condizioni ivi previste, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *e*), della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono ricomprese tra le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera *i*) del presente decreto.»;

– con riferimento all'articolo 89, si rileva che la disposizione esclude l'applicazione agli enti del Terzo settore, tra l'altro, della disciplina della legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di disposizioni di favore in materia di imposte sui redditi ed IVA. L'esclusione dell'applicazione di detta disciplina agli ETS costituirà un forte freno all'iscrizione al relativo registro delle associazioni sportive dilettantistiche. Appare opportuno, pertanto, prevedere che l'esclusione dell'applicazione della legge n. 398 del 1991 non operi per gli ETS che siano altresì iscritti nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Parimenti, appare congruo prevedere che, per dette associazioni sportive dilettantistiche, non operi l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*), che disciplina la cosiddetta «decommercializzazione» dei proventi percepiti per prestazioni specifiche nei confronti di soci ed associati, qualora lo statuto recepisca alcune clausole, tra le quali il divieto della temporaneità del rapporto associativo;

– sempre all'articolo 89, per ragioni di coordinamento normativo, occorre inserire, dopo il comma 24, il seguente: «24-bis. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, all'articolo 1, i commi 125, 126, e 127 sono abrogati.»;

– all'articolo 98, appare opportuno sostituire le parole: «le associazioni riconosciute e non riconosciute» con le seguenti: «le associazioni riconosciute o non riconosciute», al fine di chiarire che la trasformazione, la fusione o la scissione opera solo tra associazione e fondazione, non tra associazione non riconosciuta e associazione riconosciuta.

Formula, infine, i seguenti rilievi:

– con riferimento all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017, occorre segnalare che la disposizione ivi prevista, in base alla quale, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli *standard* tipizzati, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, iscrive l'ente nel registro stesso, non appare pienamente compatibile con i principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2 della legge n.106 del 2016, in particolare con riferimento all'indicazione di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti (articolo 2, lettera *c*). Se si considera che, negli altri casi, il termine a disposizione dell'ufficio è di sessanta giorni, appare evidente come la standardizzazione degli statuti, che è l'opposto della valorizzazione dell'autonomia, finisca con l'essere favorita ed incentivata, il che sembra non coerente con il nuovo impianto normativo;

– appare necessario apportare una modificazione al decreto legislativo n.116 del 2017, al fine di prevedere che le prestazioni oggetto delle convenzioni stipulate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di soccorso e elisoccorso, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 74 del 2001 siano considerate attività non commerciali, nonché attività non rientranti nel campo di applicazione IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

– occorre definire in modo chiaro e univoco il ruolo delle associazioni e la perimetrazione del loro campo di operatività;

– è necessario un maggiore sforzo, da parte dello Stato, circa la velocizzazione della liquidazione del contributo del 5x1000, con possibilità di certificarne l'ammontare in tempi rapidi, per poter avere accesso al credito a condizioni vantaggiose;

– occorre prevedere donazioni totalmente detraibili senza alcun limite, tanto per i privati, quanto per le imprese;

– appare congruo introdurre un regime contributivo e di tassazione maggiormente vantaggioso per il Terzo settore, visto l'onorevole scopo che esso persegue nel sociale, anche e soprattutto a supporto e vantaggio delle amministrazioni locali territoriali, prevedendo una decontribuzione, totale o parziale, degli oneri sociali per il personale impiegato, spesso appartenente a categorie svantaggiate;

– con riferimento al divieto di temporaneità del rapporto associativo, appare opportuno segnalare come detta previsione statutaria, coerente con il principio di democraticità della struttura che è immanente all'intero sistema del Terzo settore, meriterebbe di essere espressamente richiesta a tutti gli enti del Terzo settore a base associativa;

– per quanto attiene al Consiglio nazionale del Terzo settore, al di là dei compiti attribuiti, appare evidente che l'attribuzione ad esso della competenza a esprimere pareri non vincolanti, anche se obbligatori, rischia di mortificare la funzione di questo organismo, rivelando, tra l'altro, una idea estremamente riduttiva del contributo che le organizzazioni della società civile possono offrire alla definizione delle scelte pubbliche, nel rispetto del valore della partecipazione democratica;

– occorre accomunare lo *status* di «Banda Musicale» a quello delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;

– appare necessario istituire, presso le Regioni e Province autonome, un registro che abbia il compito di riconoscere lo *status* di «Banda Musicale», analogamente a quanto già in essere per il CONI;

– appare necessario un coordinamento fra le diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente e indirettamente dal Terzo settore;

– occorre valutare la possibilità di rendere più flessibili le regole sul rapporto fra il numero di volontari e il numero di collaboratori e sui limiti alle retribuzioni e al reperimento delle risorse.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti. Avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 24 luglio).

Il relatore PILLON (*L-SP*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario di Stato MORRONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, richiamando i rilievi critici espressi nelle audizioni presso la Camera dei deputati.

Verificato il prescritto numero dei senatori, viene posto ai voti l'emendamento

1.1, che è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITALI (*FI-BP*), posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3.

Il senatore CUCCA (*PD*), condividendo le osservazioni del senatore Vitali esprime rammarico per l'atteggiamento della maggioranza che sta disattendendo il parere reso dalla Commissione affari costituzionali, invitando i presenti ad una maggiore riflessione sulla formulazione del decreto al fine di eliminare i rischi di successivi dubbi interpretativi conseguenti all'applicazione del decreto nella prassi giudiziaria. Preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.3.

Il senatore STANCANELLI (*Fdi*), sottolineando come l'emendamento in questione rappresenti solo una correzione di tipo tecnico rispondente ai dettami della buona legislazione, invita i presenti a votare favorevolmente.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo una breve sospensione per consentire ai commissari un'ulteriore riflessione sul punto.

Il PRESIDENTE ricorda i pareri contrari già resi e ribaditi dal relatore e dal rappresentante del Governo e pone in votazione l'emendamento 1.3.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 1.3, risulta respinto.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che tiene conto dei rilievi espressi nel parere della Commissione bilancio. Preannuncia altresì il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) risulta respinto.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) motiva sinteticamente la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5, paventando il rischio che, in molti casi, gli atti processuali incorrano nella nullità per problemi

connessi all'impossibilità di procedere alle notifiche al momento della ripresa dell'attività processuale sospesa per effetto del decreto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

Sugli identici emendamenti 1.6 e 1.7, il senatore VITALI (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole.

Il senatore CUCCA (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Vitali e rende dichiarazione di voto favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono respinti.

Sull'emendamento 1.8 il senatore CUCCA (*PD*) motiva sinteticamente la propria dichiarazione di voto favorevole con riferimento al paventato rischio che il più volte evidenziato problema delle notifiche degli atti giudiziari, possa provocare la prescrizione dei diversi procedimenti penali pendenti dal momento che la ripresa delle attività sospese dal decreto comporterà la necessità di procedere alla rinnovazione degli atti processuali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 1.9 dal momento che il senso dello stesso può ritenersi assolto dalla modifica operata in sede di approvazione dalla Camera dei deputati.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritira a sua volta l'identico emendamento 1.10. Preannuncia poi il voto favorevole sull'emendamento 1.11.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 è respinto.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è respinto.

Il senatore CUCCA (*PD*) motiva la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.3 facendo riferimento alla impossibilità, a suo avviso, che alla scadenza prevista dal decreto, il problema dell'emergenza edilizia del Tribunale di Bari possa essere completamente risolto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.3 è respinto.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) motiva brevemente la propria dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1 facendo leva sulla mancanza di copertura finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) rende dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è respinto.

Il presidente OSTELLARI avverte che è così esaurita la votazione degli emendamenti.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 675

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.4 (testo 2)

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, CUCCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «penali pendenti», inserire le seguenti: «e sopravvenuti fino a tale data.».

1.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, CUCCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «penali pendenti», inserire le seguenti: «e sopravvenuti a tale data.».

Plenaria**14^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il provvedimento in titolo, il quale riprende il contenuto dell'Atto Senato n. 2093, approvato, nella scorsa legislatura, in prima lettura dal Senato.

Prima di procedere alla disamina del provvedimento, dà conto dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta.

Ricorda che la cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta – culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori per maltrattamenti aggravati e atti di libidine, Rodolfo Fiesoli, detto il Profeta, e Luigi Goffredi – e conclusasi nel 2015, per Fiesoli, con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione, ridotta a 15 anni e 10 mesi in appello, per violenza sessuale e maltrattamenti. Quest'ultima sentenza è stata impugnata in Cassazione.

La Suprema Corte nel 2017 con la sentenza n. 3346 ha reso definitiva la condanna di Fiesoli annullando con rinvio limitatamente ad uno degli episodi di violenza sessuale.

Per gli altri nove imputati, compreso Goffredi, pur avendo dichiarato i reati estinti per prescrizione, ha confermato le relative statuizioni civili.

Successivamente alla sentenza del 2017 la vicenda giudiziaria ha avuto ulteriori sviluppi. In relazione all'ordine di esecuzione della pena, emesso, nel dicembre dello stesso anno, dalla Procura generale (della Corte d'appello di Firenze), il signor Fiesoli ha proposto richiesta di an-

nullamento alla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte fiorentina, nel gennaio del 2018, ha rigettato tale richiesta con ordinanza. Infine tale decisione, impugnata in Cassazione, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte (sentenza n. 30780/18), lo scorso 6 luglio, con conseguente provvedimento di revoca dell'ordine di esecuzione che era stato emesso dalla procura il 23 dicembre 2017.

Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, il Tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale dei minorenni alla comunità Il Forteto, intanto divenuta Cooperativa agricola con l'acquisizione di cinquecento ettari nel comune di Dicomano (FI), l'Italia è stata condannata nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Scozzari e Giunta/Italia n. 39221/2000) – adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti – a pagare una multa di 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

Segnala infine che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di due Commissioni di inchiesta (la prima, istituita nel 2012, ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013 e la seconda, istituita nel 2015, ha concluso i propri lavori nel giugno 2016) e, dall'altro, del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo – gestionali della cooperativa agricola, nell'agosto 2013, ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa), motivandolo a causa della pesante ed invasiva commistione tra la comunità e la cooperativa agricola direttamente coinvolta nella gestione degli affidamenti dei minori e disadattati.

Passando al merito, evidenzia che il testo consta di 9 articoli.

L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali, in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

In merito a tale articolo preannuncia una proposta di modifica che sfumi le espressioni «responsabilità e complicità istituzionali», sostituendole con le espressioni «eventuali responsabilità istituzionali».

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate al-

l'interno della Comunità, nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. Compete alla Commissione stessa l'elezione dell'ufficio di presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari).

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un regolamento interno.

Relativamente ai poteri l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2 trovano applicazione le norme vigenti e la legge n. 124 del 2007.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. In tali casi l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione inoltre può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta (comma 5 dell'articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari

e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti d'inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.

L'articolo 7 prevede, inoltre che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta. Per il funzionamento della Commissione è fissato un limite di spesa pari a 50.000 euro annuo. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

L'articolo 8 stabilisce che la Commissione deve completare i lavori entro 12 mesi dalla sua costituzione e presentare, nei dieci giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine.

Attesa la delicatezza della materia oggetto di inchiesta, ritiene opportuno aumentare in via emendativa i predetti termini, rispettivamente a 18 mesi e 30 giorni.

L'articolo 9 infine disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dei lavori d'Assemblea per la prossima settimana e, visti ristretti tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento, propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno per venerdì 27 luglio alle ore 9,30.

Il senatore CUCCA (PD) richiama l'ampio consenso che si era registrato sul provvedimento presso il Senato nella scorsa legislatura. Chiede un adeguato prolungamento del termine per la presentazione degli emendamenti e, nel merito del provvedimento, suggerisce di mantenere a dodici mesi il termine di durata previsto per i lavori della Commissione di inchiesta parlamentare.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, per venerdì 27 luglio, alle ore 12,30.

Nessun altro chiedendo di intervenire la relatrice EVANGELISTA (M5S) replica richiamando l'importanza del compito della Commissione di inchiesta e la necessità per i relativi lavori di un tempo limitato, ma adeguato.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire nel corso dell'esame delle proposte emendative.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore CANDURA (*L-SP*) si riserva di presentare una proposta di osservazioni nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**8^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI dà conto dell'opportunità, concordata in seno alla Commissione, di procedere agli approfondimenti dei temi di politica estera ritenuti prioritari. In proposito, ha chiesto a tutti i Gruppi di segnalare gli argomenti ritenuti da ciascuno cruciali, in maniera da fare una sorta di griglia delle priorità.

In estrema sintesi, i Gruppi hanno indicato, tra le altre, le seguenti tematiche: relazioni tra Italia, Unione europea e la Federazione russa, con particolare riferimento alla problematica delle sanzioni; situazione nel Corno d'Africa, area da sempre strategica per l'Italia, anche alla luce del recente Accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea; Africa mediterranea ma, soprattutto, subsahariana, con particolare riferimento alla gestione dei flussi migratori; interessi dell'Italia nei Balcani occidentali e processo di adesione all'Unione europea degli Stati collocati in tale area; la c.d. «via della seta» e l'incidenza nella politica commerciale italiana.

In questo sondaggio, ha avuto modo di riscontrare che, tra i temi sopra elencati, quello che ha registrato maggiore interesse tra i Gruppi è risultato essere «Rapporti Italia-UE con la Federazione russa».

Ritiene, quindi, opportuno, che la Commissione inizi ad approfondire subito, anche prima della pausa estiva, il suddetto argomento.

Ciò non significa che non sia possibile avviare, in parallelo e contestualmente, magari dopo la pausa estiva, anche l'altra tematica, gradita come *second best* dai Gruppi, ossia il Corno d'Africa.

Il Presidente sottopone poi all'attenzione dei Commissari una questione che è procedurale ma che, come tutte le questioni procedurali, tocca anche la sostanza.

Poiché, per affrontare in modo serio i temi di cui sopra, sono disponibili, essenzialmente, due strumenti, l'indagine conoscitiva e l'affare assegnato, sarebbe utile valutare i punti di forza e di debolezza di ciascuno di essi.

L'indagine conoscitiva, indubbiamente, rappresenta il *format* «principe» per esaminare tali questioni, consentendo l'audizione di personalità italiane e straniere, nonché sopralluoghi all'estero. Essa, tuttavia, può concludersi con la redazione di un documento conclusivo (quindi, non con un atto di indirizzo politico) che può essere trasmesso ai vari interlocutori istituzionali.

L'affare assegnato, invece, si atteggia a strumento più agile e flessibile: con esso, praticamente, possono essere implementate le stesse iniziative che di solito si realizzano con l'indagine conoscitiva, ossia audizioni e sopralluoghi, con la differenza che, al termine dell'esame (che può durare anche sei mesi, un anno o più), la Commissione può adottare un proprio atto di indirizzo politico al Governo, mediante una Risoluzione, che impegna il Senato in quanto tale.

Inoltre, se ritenuto utile, si può anche chiedere alla Presidenza del Senato di calendarizzare per l'Aula la Risoluzione approvata.

In questo modo, non solo ci si pronuncia politicamente in Commissione ma si può coinvolgere anche l'Assemblea del Senato nella trattazione di un argomento in cui la Commissione Affari esteri ha elaborato le linee guida.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore ALFIERI (*PD*), cui replica il PRESIDENTE, e brevi interventi di assenso dei senatori IWOBI (*L-SP*) e AIROLA (*M5S*), che auspica un avvio rapido della disamina sul Corno d'Africa, la Commissione concorda, in particolare, sull'opzione di prescegliere lo strumento procedurale dell'affare assegnato.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**14^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP*) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere di nulla osta già reso alla Commissione di merito.

Con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, sembra comportare maggiori oneri la proposta 2.0.100 (testo 2), che prevede interventi, attività e programmi, da svolgere sul territorio libico, ulteriori rispetto a quelli stabiliti e coperti dal decreto-legge in esame. Con riguardo a tale emendamento, è stata trasmessa dall'Assemblea una riformulazione, che tuttavia non sembra modificare i profili di maggiore onerosità che emergono dalla proposta originaria.

Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.0.101, che condiziona la cessione delle unità navali disposta

dal provvedimento in esame ad un accordo tra Italia e autorità libiche che garantisca la presenza, sulle medesime unità navali, di personale specializzato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2, già presentati in Commissione, si conferma il parere non ostativo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello della relatrice sugli emendamenti 2.0.100 (testo 2) e 2.0.101: quest'ultimo, in particolare, determina effetti finanziari, connessi all'attuazione dell'accordo ivi previsto, sprovvisti di copertura.

Chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.500, per il quale il Governo è in attesa della Relazione tecnica per verificare adeguatamente eventuali profili di carattere oneroso.

Ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MARINO (*PD*) in merito all'emendamento 2.0.100 (testo 2), risponde il PRESIDENTE rilevando che la nuova formulazione interviene sul merito della proposta, modificando la relativa lettera *c*), ma non pone rimedio alle criticità rilevate dal punto di vista finanziario.

Sulla base delle interlocuzioni intervenute, la RELATRICE formula quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100 (testo 2) e 2.0.101.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 2.0.500, il cui esame è sospeso».

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore MISIANI (*PD*) esprime, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sulla proposta, con particolare riferimento all'emendamento 2.0.100 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta è approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una serie di note tecniche di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità**

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 2^a seduta pomeridiana di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire riscontro, se possibile già nella seduta pomeridiana, ai rilievi formulati dalla Commissione sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,45.

(675) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta delle medesime proposte emendative già presentate in Commissione, sulle quali la Commissione bilancio si è già pronunciata nella 2^a seduta pomeridiana di ieri. Propone pertanto di ribadire all'Assemblea il medesimo parere indirizzato alla Commissione di merito.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.1 e 2.2.

Sull'emendamento 1.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, dopo le parole: "e sopravvenuti" della seguente: "fino".

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.».

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta è approvata.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,50.

Plenaria

15^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana era rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 2.0.500, sul quale il Governo aveva chiesto un supplemento istruttorio.

Il sottosegretario BITONCI, alla luce dell'approfondimento svolto, osserva come l'emendamento in oggetto non presenti criticità di carattere finanziario, stante il fatto che si limita a prevedere le modalità di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per il cui acquisto sono già state stanziare e rese disponibili le relative risorse.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP*) propone quindi di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.500.

La Commissione approva la proposta avanzata dalla relatrice.

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota tecnica volta a fornire chiarimenti ai rilievi formulati dalla relatrice Gallicchio in sede di illustrazione del provvedimento.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), nel riservarsi la predisposizione di una proposta di parere, evidenzia come, ad una prima lettura, la nota del Governo appari esaustiva rispetto ai profili segnalati.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (n. 33)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3, 5 e 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice PIRRO (*M5S*) fa presente che è pervenuta dal Governo la comunicazione della mancata intesa sul provvedimento in esame sancita dalla Conferenza unificata il 21 giugno scorso, nonché del parere definitivo espresso dal Consiglio di Stato il 19 luglio. Dal momento che tali adempimenti sono funzionali al superamento della riserva inizialmente apposta in sede di assegnazione dell'atto, si riserva di presentare in tempi ravvicinati una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (n. 29)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera f), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) ricorda che sul provvedimento in titolo non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata propedeutico al superamento della riserva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore TURCO (*M5S*), nel rammentare che con l'audizione svoltesi ieri di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, in sede di Uffici di presidenza congiunti, si è concluso il ciclo informativo sul provvedimento in esame, chiede a tutti i Gruppi di far pervenire auspicabil-

mente entro la metà della prossima settimana rilievi e suggerimenti utili per giungere alla predisposizione di uno schema di parere condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il relatore ZULIANI (*L-SP*) ricorda che per lo schema di decreto in esame si è in attesa della trasmissione del parere della Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PESCO (*M5S*) avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 689 recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI, nel riferire sugli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente che è in via di assegnazione l'affare relativo al coordinamento delle scadenze dei ver-

samenti delle imposte da pagarsi nel 2018 (Atto n. 41). Specifica che la relativa trattazione ha la finalità eventuale di approvare una risoluzione volta a ottenere dall'amministrazione finanziaria un provvedimento teso alla semplificazione del calendario dei versamenti con scadenze in agosto. Dopo aver puntualizzato che l'esame dell'Atto del Governo n. 25 potrebbe concludersi nel corso della prossima settimana, fa presente che si è convenuto in merito all'integrazione dell'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 689, recante istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Dà quindi conto dei contatti intercorsi con la Presidenza dell'11^a Commissione relativamente alla programmazione dei lavori delle Commissioni 6^a e 11^a riunite, alle quali potrà plausibilmente essere assegnato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. L'organismo di programmazione ha preso atto della possibile convocazione della Commissione per concludere l'esame entro il 6 agosto. Specifica infine che compatibilmente con il calendario la prossima settimana potranno essere svolte le interrogazioni finora pervenute.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) sollecita una riflessione sulla delicatezza delle previsioni sugli avanzamenti di grado in considerazione di determinati ambiti operativi. Dopo aver notato che questi devono svolgersi in un quadro di necessaria certezza, fa presente l'elevato livello di responsabilità conseguenti all'avanzamento, specie in riferimento alla possibile partecipazione ad attività che comportano un'elevata specializzazione. In tale prospettiva, la valorizzazione delle competenze maturate – condivisibile in line di principio – dovrebbe essere temperata da un'equivalente formazione, eventualmente supportata da un titolo di studio o di certificazione delle competenze. Attesa la piena condivisione del documento in titolo, sottopone alla relatrice l'osservazione che la ragionevole valorizzazione dell'esperienza maturata nell'attività professionale dovrebbe pertanto essere temperata con percorsi idonei di studio e formazione.

Il senatore ROMEO (*L-SP*) auspica che la Commissione disponga del tempo necessario per gli opportuni approfondimenti della questione sollevata dal senatore D'Alfonso.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) raccomanda un adeguato coordinamento con i lavori delle Commissioni di merito e fa presente la necessità di individuare formule sufficientemente precise ai fini della definizione dei titoli di studio richiesti nell'ambito delle procedure di avanzamento.

La senatrice DRAGO (*M5S*) pone in rilievo la prolungata fase di blocco del *turn over* negli organici delle Forze di polizia, per cui risulta inevitabile nel breve periodo la valorizzazione dell'elemento esperienziale, mentre in un orizzonte maggiormente prolungato, tale approccio potrà essere controbilanciato attraverso la valorizzazione del possesso di titoli di studio, come suggerito dal senatore D'Alfonso.

Il presidente BAGNAI rinvia quindi il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI avverte che l'ordine del giorno della settimana corrente è integrato con l'esame dell'Atto n. 41 e con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 689.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**3^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione generale e che la Commissione aveva convenuto di rinviare il seguito alla seduta odierna, anche per consentire ai senatori interessati di seguire le audizioni sul disegno di legge in esame presso la Commissione di merito.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice FATTORI (*M5S*), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nel dibattito, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato). Sottolinea che tale proposta raccoglie le considerazioni avanzate dai colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, auspicando pertanto un'ampia convergenza.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*), in relazione alla proposta di parere, chiede di chiarire come si concili l'intendimento della maggioranza di procedere all'integrazione delle competenze in materia di turismo

presso il Ministero dell'agricoltura, prevista dal disegno di legge in esame, con la prospettiva di realizzare in futuro un Ministero autonomo del turismo, come affermato ieri dallo stesso ministro Centinaio nell'audizione congiunta dinanzi alle Commissioni industria di Camera e Senato sulle linee programmatiche in materia di turismo.

La relatrice FATTORI (*M5S*) ritiene che non vi sia una contraddizione. Nella proposta di parere si esprime una valutazione favorevole sull'integrazione tra i settori del turismo e dell'agricoltura, nella convinzione che ciò possa creare importanti sinergie e offrire anche un sostegno economico all'attività agricola, che attraversa una grave crisi. Nel contempo, si auspica che in prospettiva, dopo questa prima fase, si possa arrivare anche ad un Ministero autonomo del turismo. A tal fine, nella proposta di parere si chiede di valutare la creazione di un meccanismo di monitoraggio che verifichi i risultati effettivamente raggiunti.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea anch'egli che la proposta prende in considerazione le osservazioni formulate nel dibattito e delinea un percorso per il futuro nella materia del turismo, ai fini di una sua migliore valorizzazione.

La senatrice ABATE (*M5S*) dichiara di condividere anch'ella la proposta di parere della relatrice. Pur avendo avuto qualche iniziale perplessità sulla idea di accorpare la competenza del turismo presso il Ministero delle politiche agricole, ritiene che le disposizioni del disegno di legge in esame abbiano individuato un percorso corretto, declinando tale operazione nell'ottica di valorizzare i territori e le tipicità locali. Ciò potrà aiutare l'economia di molte aree del Paese, in particolare i territori montani dove più evidente è il binomio tra agricoltura e turismo, ma darà vantaggi anche ad altre zone come quelle costiere.

Il senatore TRENTACOSTE (*M5S*) conferma che il percorso delineato dal disegno di legge consente senz'altro di superare le pur legittime perplessità sull'integrazione tra agricoltura e turismo. Si intende infatti puntare sul rafforzamento del legame con i territori, valorizzando tutte le eccellenze locali. In tal modo si rimedierà anche agli errori della precedente impostazione, dato che la collocazione del settore turistico sotto il Ministero dei beni e delle attività culturali voluta dal precedente Governo è risultata fallimentare, mentre la creazione di un nuovo dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotato di ampia autonomia, si prospetta molto più funzionale. Auspica infine che anche i colleghi dell'opposizione condividano tale valutazione.

Il senatore TARICCO (*PD*) chiede preliminarmente chiarimenti sul prosieguo dei lavori, osservando l'opportunità di rinviare la votazione alla seduta successiva.

Con riferimento al disegno di legge in esame, tralasciando altri aspetti che esulano dalla competenza della Commissione e sui quali il suo giudizio è decisamente più critico, ritiene che non si possa definire «fallimentare» la precedente collocazione della materia del turismo nell'ambito del MIBAC, sottolineando che l'integrazione tra turismo e agricoltura desta invece legittime perplessità, pur avendo certamente una sua logica. Auspica in ogni caso che l'operazione avvenga in maniera equilibrata, senza ostacolare la normale attività del MIPAAF in materia di agricoltura, considerando che la creazione di un grande dipartimento del turismo potrebbe creare problemi organizzativi.

Il senatore BERGESIO (*L-SP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice. Valuta infatti favorevolmente l'integrazione tra il settore dell'agricoltura e del turismo, che può coniugare le migliori espressioni dei territori e del *Made in Italy*, in una sinergia positiva. Ovviamente, le due materie conservano la loro specificità e non c'è nessun «assorbimento» dell'una da parte dell'altra.

Grazie ai *social media*, oggi si possono creare sinergie inaspettate tra le diverse eccellenze che i territori italiani possono offrire. Coniugando l'offerta agroalimentare, il turismo acquisterà maggiore valore e offrirà un sostegno concreto alle attività agricole. Occorre quindi superare antiche divisioni e non fermarsi solo agli aspetti organizzativi e burocratici.

Il PRESIDENTE, in risposta al senatore Taricco, precisa che non essendovi state in precedenza richieste di ulteriori interventi, aveva ritenuto di poter dichiarare conclusa la discussione generale. Ovviamente i senatori interessati possono sempre integrare le loro osservazioni in dichiarazione di voto. Pertanto, ove la Commissione convenga, si potrebbe poi procedere direttamente al voto sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*), al fine di avere uno spazio di discussione adeguato, insiste per rinviare il seguito dell'esame e il voto sulla proposta di parere alla seduta successiva, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula e in linea con quanto già stabilito nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La relatrice FATTORI (*M5S*) ritiene che si possa accogliere la richiesta di rinvio, sottolineando l'opportunità di un dibattito il più possibile ampio su un tema così rilevante.

Il PRESIDENTE, preso atto delle indicazioni dei colleghi, rinvia il seguito del dibattito alla seduta successiva, già convocata per oggi alle ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI informa che, nel corso dell'audizione dei rappresentanti di AGEA sulle problematiche del comparto agricolo e agroalimentare, svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta di ieri, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 648**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– il provvedimento dispone il riordino delle competenze di vari Ministeri in una serie di materie, tra cui in particolare, all'articolo 1, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

– tale operazione appare ampiamente condivisibile, perché consente di rafforzare la promozione e la valorizzazione del turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività agricole ed agroalimentari, che sono eccellenze del *made in Italy* al pari delle destinazioni turistiche e rappresentano l'espressione più autentica del Paese e dei suoi territori, intendendosi per «destinazioni turistiche» tutti quei beni di natura, dal mare, alle coste, alle montagne, all'incommensurabile patrimonio storico, monumentale ed artistico;

– questa sinergia, affiancando due settori, turismo e agricoltura (intesi in senso lato), che non sono soltanto un fondamentale volano di sviluppo per l'economia italiana, ma esprimono anche importanti valori sociali e culturali, può contribuire a moltiplicare le occasioni di crescita produttiva, occupazionale e reddituale dei vari territori, specialmente di quelli rurali, come anche a rafforzare la loro coesione sociale;

– al fine di raggiungere tali obiettivi, occorre predisporre una strategia di promozione del turismo italiano, superando antiche divisioni e coniugando, in una visione sistemica e integrata, le esigenze e le potenzialità di più settori: non solo le attività agricole e agroalimentari, ma anche il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, come pure l'offerta delle strutture ricettive e dei trasporti interni ed internazionali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, si raccomanda con forza l'esigenza di garantire un approccio globale nella gestione della materia del turismo affidato alla nuova competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso una pianificazione strategica in grado di promuovere e valorizzare

in modo integrato tutte le eccellenze del *made in Italy* espresse dai vari territori italiani;

– a tal fine, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere espressamente nella suddetta norma la predisposizione da parte del Ministero di un piano strategico del turismo nel senso sopra indicato e la definizione di un correlativo sistema di monitoraggio, anche al fine di verificare, in prospettiva e sulla base dei risultati via via conseguiti, l'opportunità di affidare le relative funzioni ad un Ministero autonomo, qualora ciò sia utile per raggiungere gli obiettivi prefissati in maniera più efficiente ed efficace;

– in relazione ai commi 8 e 9 dell'articolo 1, che rinviano a decreti del Presidente della Repubblica la definizione delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative rispettivamente dei nuovi Ministeri dei beni e delle attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si segnala l'opportunità di inserire un termine esplicito per l'emanazione dei decreti stessi, al fine di garantire che il riassetto organizzativo avvenga in tempi certi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE
AGROMECCANICO (CAI, ENAMA, FEDERUNACOMA e UNACMA) SULLE PROBLE-
MATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E AGROALIMENTARE*

Plenaria

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente, essendosi conclusa la discussione generale, la relatrice ha illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni, sulla quale si sono quindi aperte le dichiarazioni di voto.

Il senatore BERGESIO (*L-SP*), a nome del proprio Gruppo, ribadisce il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice. L'integrazione della materia del turismo all'interno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è infatti una misura fondamentale, che garantisce un'adeguata valorizzazione dei due settori.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) esprime il rammarico per i tempi compressi della discussione sul provvedimento. Nel merito, pur ringraziando la relatrice per lo sforzo di sintesi profuso nella redazione della proposta di parere, sottolinea che il suo Gruppo non può accogliere la filosofia del provvedimento in esame. L'integrazione fra turismo e agricoltura non è infatti una misura funzionale e la creazione del nuovo Dipartimento del turismo nel MIPAAF rischia di creare gravi danni organizzativi all'attività del Ministero, sia per quanto riguarda la gestione del settore turistico, sia per le stesse funzioni agricole, alimentari e forestali. È vero che il turismo può aiutare a integrare il reddito agricolo, ma si tratta comunque di due settori distinti: il turismo è infatti molto più ampio e meriterebbe una gestione autonoma.

Per tali ragioni preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore TARICCO (*PD*) conferma il giudizio molto critico del proprio Gruppo sul complesso del disegno di legge in esame, ad esempio per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 che eliminano la struttura di missione per gli interventi di emergenza ambientale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, ritiene sbagliato spostare la competenza del turismo presso il MIPAAF, pur riconoscendo alcune possibili sinergie. Il settore del turismo è però molto più ampio, e ritiene anch'egli che inserire un nuovo Dipartimento che comprende due Direzioni generali dell'attuale Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia un elemento di complicazione che finirà per rallentare l'attività del Ministero e l'efficacia della stessa azione in campo turistico.

Inoltre nella discussione e negli stessi interventi del ministro Centinaio è emerso un percorso in due fasi, che vedrebbe prima l'attuale integrazione del turismo nel MIPAAF e poi in prospettiva la creazione di un Ministero autonomo: anche tale soluzione appare poco coerente e rischia di complicare ulteriormente il quadro. Per tale ragione, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) riconosce che il settore turistico presenta elementi di contatto e di possibile sinergia non solo con il settore agroalimentare, ma con una pluralità di altri comparti, da quello paesaggistico a quello culturale a quello archeologico. D'altra parte, la gestione del turismo all'interno del MIBACT fatta finora non ha dato i risultati sperati ed è quindi opportuno rivederla.

La proposta di parere della relatrice appare equilibrata e convincente: si prevede infatti un approccio integrato e globale del turismo verso tutti i

settori, con la previsione di un piano strategico e di un monitoraggio dei risultati, fino alla prospettiva di un Ministero autonomo. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, chiedendo alla relatrice di sostituire il termine «osservazioni» con «raccomandazioni», per rafforzare le indicazioni del parere.

La relatrice FATTORI (M5S), pur comprendendo le motivazioni del senatore La Pietra, ritiene opportuno non modificare il testo della proposta, trattandosi di un semplice parere espresso in sede consultiva.

Il senatore MOLLAME (M5S) conferma il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente VALLARDI pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice Fattori.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti del settore agromeccanico sulle problematiche del comparto agricolo e agroalimentare, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 648**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

– il provvedimento dispone il riordino delle competenze di vari Ministeri in una serie di materie, tra cui in particolare, all'articolo 1, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

– tale operazione appare ampiamente condivisibile, perché consente di rafforzare la promozione e la valorizzazione del turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività agricole ed agroalimentari, che sono eccellenze del *made in Italy* al pari delle destinazioni turistiche e rappresentano l'espressione più autentica del Paese e dei suoi territori, intendendosi per «destinazioni turistiche» tutti quei beni di natura, dal mare, alle coste, alle montagne, all'incommensurabile patrimonio storico, monumentale ed artistico;

– questa sinergia, affiancando due settori, turismo e agricoltura (intesi in senso lato), che non sono soltanto un fondamentale volano di sviluppo per l'economia italiana, ma esprimono anche importanti valori sociali e culturali, può contribuire a moltiplicare le occasioni di crescita produttiva, occupazionale e reddituale dei vari territori, specialmente di quelli rurali, come anche a rafforzare la loro coesione sociale;

– al fine di raggiungere tali obiettivi, occorre predisporre una strategia di promozione del turismo italiano, superando antiche divisioni e coniugando, in una visione sistemica e integrata, le esigenze e le potenzialità di più settori: non solo le attività agricole e agroalimentari, ma anche il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale, come pure l'offerta delle strutture ricettive e dei trasporti interni ed internazionali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, si raccomanda con forza l'esigenza di garantire un approccio globale nella gestione della materia del turismo affidato alla nuova competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso una pianificazione strategica in grado di promuovere e valorizzare

in modo integrato tutte le eccellenze del *made in Italy* espresse dai vari territori italiani;

– a tal fine, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere espressamente nella suddetta norma la predisposizione da parte del Ministero di un piano strategico del turismo nel senso sopra indicato e la definizione di un correlativo sistema di monitoraggio, anche al fine di verificare, in prospettiva e sulla base dei risultati via via conseguiti, l'opportunità di affidare le relative funzioni ad un Ministero autonomo, qualora ciò sia utile per raggiungere gli obiettivi prefissati in maniera più efficiente ed efficace;

– in relazione ai commi 8 e 9 dell'articolo 1, che rinviano a decreti del Presidente della Repubblica la definizione delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative rispettivamente dei nuovi Ministeri dei beni e delle attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si segnala l'opportunità di inserire un termine esplicito per l'emanazione dei decreti stessi, al fine di garantire che il riassetto organizzativo avvenga in tempi certi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**5^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(648) Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in discussione, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale ed invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Il relatore CROATTI (*M5S*) illustra lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) deposita una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo sullo schema illustrato dal relatore.

Il senatore PAROLI (*FI-BP*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GIROTTO pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, congiunzione con il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del documento dell'Unione europea n. COM(2018) 183 definitivo e rinvio)

Il relatore CASTALDI (*M5S*) illustra la proposta di direttiva, che si inserisce nel quadro delle proposte legislative europee in tema dei diritti dei consumatori presentate dalla Commissione in data 11 aprile 2018 e apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori. Tali modifiche interessano prevalentemente la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Le altre due direttive, quella sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e quella sull'indicazione dei prezzi (98/6/CE), sono modificate solo per quanto riguarda le sanzioni. Il provvedimento intende rafforzare e modernizzare le norme vigenti, in modo da renderle più adeguate alla nuova situazione determinatasi con l'evoluzione digitale, fornire strumenti di tutela dei consumatori più adatti nel quadro del mercato attuale e ridurre gli oneri regolamentari in alcuni ambiti. In particolare, prevede sanzioni più efficaci proporzionate e dissuasive per le violazioni dei diritti dei consumatori; migliora la protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, con un rafforzamento dei ricorsi individuali; assicura una maggiore trasparenza nei mercati online; rafforza la trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online per i consumatori che utilizzano applicazioni digitali; estende la protezione dei consumatori con riferimento ai servizi digitali; migliora le condizioni per le imprese, per assicurare una maggiore flessibilità nel modo in cui i professionisti possono comunicare con i consumatori; contrasta le differenze di qualità nei prodotti di consumo.

In considerazione della connessione dell'atto legislativo in titolo con la comunicazione della Commissione europea «Un *New Deal* per i consumatori» (COM (2018) 183 definitivo), il presidente GIROTTO dispone che il prosieguo dell'esame dei due atti sia congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Un «New Deal» per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, congiunzione con l'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2018) 185 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Conformemente a quanto stabilito per il prosieguo dell'esame dell'atto legislativo dell'Unione europea n. COM (2018) 185 definitivo, il presidente GIROTTO dispone di congiungere il seguito dell'esame dell'atto in titolo con quello testé menzionato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BELLANOVA (*PD*) preannuncia la richiesta di un affare assegnato sull'evoluzione e le prospettive degli investimenti diretti esteri in Italia, che sarà formalizzata alla Presidenza della Commissione insieme ad un elenco di soggetti da audire. Ribadisce infine l'esigenza di audire i commissari straordinari dell'Ilva, già sollecitata in occasione di precedenti interventi.

Il presidente GIROTTO assicura che si darà corso alle richieste avanzate dalla senatrice Bellanova, compatibilmente con il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 648**

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezza le disposizioni volte a promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso la produzione agroalimentare, il legame con il territorio e la connessa attività turistica, al fine di avviare una politica integrata di valorizzazione del «Made in Italy»;

valuta favorevolmente le disposizioni di riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare un unico centro di coordinamento e di responsabilità politica per le politiche di contrasto al rischio idrogeologico, per la difesa del suolo e per la bonifica dei siti inquinati;

preso atto che l'articolo 4 del presente decreto-legge prevede la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», affidando le relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;

ravvisata la necessità di garantire il coordinamento delle rilevanti funzioni di valorizzazione del territorio e delle aree urbane, nonché del patrimonio abitativo, già in capo al soppresso Dipartimento,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI E ROSSOMANDO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 648**

La 10^a Commissione industria, commercio, turismo,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

premessi che:

in via generale, vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge, quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il suo legittimo utilizzo. Non è, infatti, sufficiente la mera dichiarazione di necessità ed urgenza per giustificare l'adozione di un decreto-legge se, come nel provvedimento in esame, il contenuto del decreto risulta assolutamente carente dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione;

nel decreto in esame non vi è nessun riscontro oggettivo sulla necessità ed urgenza delle disposizioni di cui ai primi tre articoli, che viene solo apoditticamente enunciata; con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo risiederebbe, secondo quanto si legge nella relazione tecnico-normativa, «nel favorire un rapido avvio di una politica integrata di valorizzazione del Made in Italy». Una motivazione del tutto inconsistente che mostra al contrario come il trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un disegno di legge ordinario; per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 la necessità ed urgenza che dovrebbero giustificare l'inserimento delle norme nel decreto non è in alcun modo motivata; per quanto riguarda l'articolo 4 i requisiti di necessità e urgenza non sono neanche affermati;

il riordino delle attribuzioni dei ministeri non è certo un evento straordinario, tanto che la definizione delle attribuzioni dei ministeri è riservata alla legge dalla Costituzione all'articolo 93, terzo comma; risulta chiaro che non vi è qui nessun caso straordinario di necessità e di urgenza, visto che il riordino potrebbe essere avviato nello stesso lasso di tempo

con il normale *iter* legislativo, ma solo la volontà del Governo di espropriare il Parlamento delle sue competenze legislative;

per quanto riguarda le parti di competenza della 10^a Commissione:

la *ratio* sottesa all'articolo 1 che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo risulta assolutamente incomprensibile considerato che in questo modo viene meno il legame, fondamentale per il nostro Paese, tra turismo e cultura;

appare decisamente poco credibile definire il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali «Ministero del *made in Italy*» come viene fatto nella relazione illustrativa del decreto. Se l'intenzione del Governo era quella di inserire il turismo tra le materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese, il Ministero di riferimento avrebbe dovuto essere quello dello sviluppo economico, come conferma l'allocazione della materia del turismo presso la presente Commissione industria del Senato e la Commissione attività produttive della Camera dei deputati, alle quali fa riferimento lo sviluppo economico; l'attuale organizzazione rischia di sottrarre competenze alle Commissioni parlamentari e risulta particolarmente poco efficiente dal punto di vista del potenziamento del turismo;

il motivo per trasferire la competenza del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non può né deve neanche risiedere nelle personali competenze del Ministro *pro tempore*. Sarebbe del tutto illegittimo decidere le attribuzioni e conseguentemente l'organizzazione di un Ministero e l'allocazione delle risorse dello stesso sulla base delle presunte competenze di un singolo componente il Governo, che potrebbe d'altronde essere sostituito in corso di legislatura;

premesso inoltre che:

l'articolo 2 mette mano alle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; l'articolo 2, commi 1 e 2, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante modifiche al decreto-legge n. 136 del 2013, le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale, in particolare relativa alla cosiddetta della «terra dei fuochi», volti a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, nonché degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei medesimi territori della regione Campania interessati dal fenomeno della «terra dei fuochi» e nei comuni di Taranto e Statte, per i quali sono previste analisi sullo stato di salute della popolazione residente;

l'articolo 2, comma 3, attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche esercitati, nel corso della precedente legislatura, mediante un'apposita Struttura di missione, dalla Presidenza

del Consiglio dei ministri, a cui restano in ogni caso le funzioni di coordinamento interministeriale;

la soppressione della Struttura di missione sul dissesto idrogeologico e del previsto concerto tra essa e il Ministero dell'ambiente, nonché con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, sottrae uno strumento essenziale per la pianificazione unitaria e la gestione degli investimenti finalizzati a tali scopi, nonché a fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, nata proprio per accelerare gli interventi di mitigazione del rischio;

la finalità della struttura di missione era infatti quella di accelerare l'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e di sviluppo di infrastrutture idriche, tutti necessari – in particolare in tempo di forti mutamenti climatici con i conseguenti devastanti eventi meteorologici che hanno colpito più volte e duramente il territorio italiano – alla tutela delle persone e dei beni dai rischi legati al dissesto idrogeologico;

non si riesce a comprendere dunque la *ratio* di questa soppressione considerato che si trattava di una struttura di missione efficiente, capace di effettuare un raccordo ed un coordinamento efficiente tra i diversi enti ed amministrazioni, «vicina» agli amministratori locali, che ha inoltre consentito il controllo sugli interventi svolti in un regime di assoluta trasparenza, nonché di dare una azione di stimolo, monitoraggio e supporto a tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;

tale soppressione determinerà la dispersione di importanti competenze acquisite nel corso degli anni e risulta particolarmente preoccupante considerata l'importanza dell'efficienza e della rapidità degli interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico;

con il medesimo articolo 2, comma 3, si stabilisce che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord previsti dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1074) vengano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta del Ministero dell'ambiente;

il comma 4 aggiunge, alle materie di competenza Ministero dell'ambiente, le politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico, nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

premesso infine che:

l'articolo 4 prevede la soppressione del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» affidando le relative funzioni alla Presidenza del Consiglio;

la struttura di missione «Casa Italia» era stata istituita nel settembre 2016 per dare attuazione al progetto di cura e valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle aree urbane, con il compito di definire una *policy* generale di messa in sicurezza del Paese. Non si capisce la *ratio* di questa soppressione considerato che si tratta di una struttura di missione efficiente, «vicina» agli amministratori locali, che ha consentito il controllo sugli interventi svolti in un regime di assoluta trasparenza; anche in questo caso, è assai evidente il rischio che la dismissione della struttura specificatamente preposta agli interventi sull'edilizia scolastica provochi la dispersione di importanti competenze acquisite nel corso degli anni;

l'articolo 4 prevede inoltre che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, confluisce nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e può essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1;

nonostante ciò che è scritto nella relazione illustrativa, risulta di tutta evidenza che la suddetta norma circoscrive l'ambito degli interventi per le verifiche di vulnerabilità degli edifici alla sola zona sismica 1, in palese e stridente contrasto con le politiche tanto annunciate di potenziamento di detti interventi, per i quali sono stati stanziati nella scorsa legislatura ben 10 miliardi di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria

15^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ANPAL, professor Maurizio del Conte.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-tv* canale 3 e su *YouTube* canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: seguito dell'audizione del presidente di ANPAL

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il professor Del Conte replica ai quesiti posti dai senatori nel corso della sua audizione del 18 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Del Conte per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

16^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di INAPP, il presidente, professor Stefano Sacchi, e l'avvocato Paola Nicastro, direttore generale.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla *web-tv* canale 2 e su *YouTube* canale 2 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego in Italia e all'estero: audizione del presidente di INAPP

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva. Fa presente che, a causa dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, nella seduta odierna avrà luogo unicamente l'audizione dei rappresentanti di INAPP.

Il professor SACCHI, in rappresentanza di INAPP, svolge un ampio intervento, con specifico riferimento alle competenze dell'Istituto.

La presidente CATALFO ringrazia il professor Sacchi, cui rivolge alcune richieste di chiarimento.

Segue un quesito da parte del senatore FLORIS (*FI-BP*).

A entrambi replica il professor Sacchi.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (n. 16)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) dà conto di uno schema di osservazioni non ostative con rilievi, allegato al resoconto della seduta odierna. In risposta a una richiesta del senatore BERTACCO, fornisce chiarimenti con riferimento all'osservazione relativa all'articolo 20, comma 4 dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo la parola, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede di rinviare la votazione sulle osservazioni ad altra seduta.

La presidente CATALFO fa osservare che il termine per la formulazione di osservazioni è già scaduto il 21 luglio scorso e che è dunque necessario procedere oggi, al fine di consentire alla Commissione di merito di tenerne conto nell'espressione del proprio parere al Governo.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) concorda col generale consenso sulla opportunità di dare particolare attenzione ai profili riabilitativi della vita carceraria e a quelli del reinserimento dei detenuti nella vita ordinaria. A tal fine sono però necessarie regole certe, a cominciare dalle risorse a disposizione, la cui carenza è invece oggetto di insoddisfazione da parte degli operatori, perfino con riferimento allo svolgimento delle attività ordinarie. A ciò vanno aggiunte le esigenze di sicurezza dei detenuti e le delicate problematiche afferenti all'aspetto retributivo e contrattuale. A tutti questi aspetti lo schema di decreto in esame non offre soluzioni. A fronte di principi validi e di grande valore, non tutti gli istituti di pena saranno dunque in grado di corrispondere agli impegni che il testo assegna loro. Ciò motiva il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice PARENTE (*PD*) interviene brevemente a rimarcare l'opportunità che i lavori della Commissione si svolgano in un clima di proficua collaborazione tra tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Richiamando le incomprensioni occorse nella seduta notturna di ieri, sottolinea la necessità di offrire sempre adeguato spazio temporale a tutte le attività della Commissione. Conclusivamente, ribadisce la richiesta di rinviare la votazione sulle osservazioni.

La presidente CATALFO si rammarica di non poter accogliere la richiesta, facendo presente che il termine per la formulazione di osservazioni alla Commissione di merito è già decorso e che lo schema di osservazioni testé presentato dalla relatrice era già stato portato a conoscenza di tutti i commissari per le vie brevi nella giornata di ieri.

Il senatore LAUS (*PD*) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura della Presidente e annuncia che, in segno di protesta, tutti i commissari del Gruppo PD abbandoneranno gli odierni lavori della Commissione.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) giudica valido il principio di consentire l'inserimento lavorativo ai detenuti, osservando tuttavia che, accanto ad esso, andrebbero garantite complessive condizioni di dignità di vita ai detenuti. Pur manifestando apprezzamento nei confronti della filosofia alla base dello schema di decreto, annuncia il voto di astensione della sua parte.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggioranza, approva lo schema di osservazioni presentato dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP*) illustra lo schema di decreto legislativo, recante alcune disposizioni di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, anche attraverso la modifica della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, progressione in carriera e rideterminazione delle dotazioni organiche. Si sofferma anzitutto sul Capo I, che reca modifiche ai testi normativi in materia di ordinamento del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento al personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Con il Capo II si operano una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare, concernenti diversi profili che regolano i ruoli e la carriera del personale dell'Arma dei Carabinieri, mentre con il Capo III sono presenti norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo della Guardia di finanza. La relatrice illustra poi il Capo IV, in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte riguardante i ruoli tecnici e direttivi del Corpo medesimo. In conclusione, si riserva di proporre una bozza di osservazioni al termine del dibattito.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede alla relatrice alcune delucidazioni in merito alle modifiche apportate all'articolo 7, comma 1, lettere *pp*) sull'introduzione dell'età massima prevista per la partecipazione al concorso per l'immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento nell'Arma dei carabinieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 16

L'11^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto in titolo,
considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame concerne alcuni profili della disciplina di delega in materia di riforma dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85 e 86, della legge 23 giugno 2017, n. 103;

in particolare, lo schema fa riferimento ai seguenti principi e criteri di delega:

1) l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento (lettera *g*) del comma 85);

2) una maggiore valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna (lettera *h*) del comma 85);

3) la definizione di norme intese al rispetto della dignità umana, attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lettera *r*) del comma 85);

esprime osservazioni non ostative, suggerendo di valutare l'opportunità:

– all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), paragrafo «Art. 20», comma 1, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «accreditati a tal fine sulla base delle vigenti normative.»;

– all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), paragrafo «Art. 20», comma 4, di sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione delibera all'unanimità dei suoi membri»;

– in merito alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario come modificati dalle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, di prevedere maggiore controllo e trasparenza nelle procedure di selezione delle cooperative sociali ed altri soggetti privati con le quali stipulare convenzioni di inserimento lavorativo;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), paragrafo «Art. 20-ter», comma 2, di sopprimere le parole da: «e non possono», fino alla fine del comma;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), di riconsiderare la misura della remunerazione ivi prevista;
- di modificare il vigente comma 1 dell'articolo 20-*bis* dell'Ordinamento penitenziario al fine di ricomprendere la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di affidare a persone estranee all'Amministrazione stessa la direzione tecnica di tutte le lavorazioni e servizi di cui all'articolo 20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**8^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore FERRAZZI (*PD*) il quale richiama la presidenza ad un attento rispetto all'articolo 29 del Regolamento che, a suo avviso, non è riscontrabile nell'avvio dell'attività della Commissione in questa Legislatura.

La presidente MORONESE, rispondendo al senatore Ferrazzi, fa presente di condividere la necessità di un pieno e completo rispetto delle disposizioni dell'articolo 29 del Regolamento e di non concordare, invece, sul fatto che ciò non sia avvenuto nella fase iniziale di avvio dei lavori della Commissione in questa Legislatura. Al riguardo la Presidente fa presente che tutti gli argomenti di cui la Commissione ha discusso sono stati sottoposti all'Ufficio di Presidenza e coincidono, inoltre, con determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato ai fini dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Segue un breve intervento del senatore BRUZZONE (*L-SP*) che concorda anch'egli sulla necessità che l'Ufficio di Presidenza della Commissione sia la sede più funzionale, oltre che quella imposta dalle previsioni regolamentari, per l'organizzazione dei lavori della Commissione e la determinazione delle relative priorità.

La presidente MORONESE fa presente di essere senz'altro d'accordo con i rilievi del senatore Bruzzone.

IN SEDE REDIGENTE

(218) Paola NUGNES. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(570) ARRIGONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*

(627) Deputati VIGNAROLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 627. Proposta di assorbimento dei disegni di legge n. 218 e n. 570)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 18 luglio.

La presidente MORONESE dà conto che dalla 1^a Commissione è pervenuto il seguente parere:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La presidente MORONESE dà conto che dalla 2^a Commissione è pervenuto il seguente parere:

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

considerato che:

– nell'ambito delle attività d'indagine che la Commissione d'inchiesta è abilitata a svolgere secondo quanto previsto dall'articolo 3 si prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 372 del codice penale;

– tale previsione disponendo in materia di audizione a testimonianza un rinvio ad un nutrito ed eterogeneo novero di previsioni sanzionatorie contenute nel codice penale (articoli: 366 sul rifiuto di uffici legalmente dovuti; 367 su simulazione di reato; 368 sul reato di calunnia; 369 sul reato di autocalunnia; articolo 370 su simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione; 371 su falso giuramento della parte; 371-bis, false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale; 371-ter, false dichiarazioni al difensore; 372, falsa testimonianza), molte delle quali peraltro non attengono specificamente all'istituto della testimonianza, determina il rischio di incertezze applicative sull'ambito entro il quale deve essere svolta la suddetta attività d'indagine. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni di cui

agli articoli 371-*bis* e 372 del codice penale cui si rinvia che, pur riguardando entrambe fattispecie di falsa testimonianza, si caratterizzano per i diversi destinatari (pubblico ministero o procuratore generale della Corte penale internazionale nel primo caso; autorità giudiziaria nel secondo), con conseguente incertezza su quale delle suddette previsioni occorrerebbe applicare nell'ipotesi di falsa testimonianza dinanzi alla istituenda Commissione d'inchiesta;

ravvisato altresì che:

– l'estensione così ampia e generalizzata delle previsioni codicistiche applicabili alle audizioni a testimonianza non trova nemmeno giustificazione rispetto alla natura delle Commissioni d'inchiesta che, come è stato esattamente chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, non è organo giurisdizionale né in senso oggettivo né in senso soggettivo in quanto *«compito delle Commissioni parlamentari d'inchiesta non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (com'è invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso. L'attività d'inchiesta rientra [...] nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere, muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale. E, ove nel corso delle indagini vengano a conoscenza di fatti che possano costituire reato, le Commissioni sono tenute farne rapporto all'autorità giudiziaria»* (Corte costituzionale, sent. n. 231 del 1975. In senso analogo, cfr. *ex plurimis*, sent. n. 241 del 2007);

– anche da un riscontro della prassi applicativa delle ultime due legislature emerge che la dizione più frequentemente utilizzata nelle analoghe previsioni contenute nelle leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta appare opportunamente orientata, per le ragioni sopra riferite, a restringere il rinvio alle sole previsioni codicistiche che più specificamente si attagliano alla testimonianza, ovverosia all'articolo 366 c.p., – che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuno degli uffici legalmente dovuti ivi prescritto, ivi compresa la deposizione di testimonianza, si rifiuta di dare le proprie generalità ovvero di prestare la testimonianza richiesta – ed all'articolo 372 del codice penale, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, deponendo come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato (cfr., *exempli gratia*, legge 19 lu-

glio 2013, n. 87 e legge 4 agosto 2008, n. 132, sull'istituzione rispettivamente nella XVII e XVI legislatura di una Commissione parlamentare sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; legge 30 maggio 2014, n. 82 sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro);

formula, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'articolo 3 del testo con il seguente «Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.».

La Commissione esprime altresì, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.1.

La presidente MORONESE dà conto che dalla 5^a Commissione è pervenuto il seguente parere:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 627, assunto come testo base nella seduta del 18 luglio 2018, a partire dall'articolo 1.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.1, volto a sopprimere la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1, sottolineando come la previsione relativa appaia estranea alle competenze proprie di una Commissione di inchiesta.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene per evidenziare, invece, come tale previsione appaia coerente, in particolare, con il compito della Commissione di contribuire anche alla elaborazione di nuove ipotesi di intervento legislativo.

Il relatore BRIZIARELLI (*L-SP*) invita la senatrice Tiraboschi a ritirare l'emendamento, esprimendo altrimenti parere contrario su di esso, e rileva come la scelta di fondo maturata all'interno della Commissione sia stata quella di privilegiare l'approvazione senza modifiche del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che la senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*) ha insistito per la votazione dell'emendamento 1.1, esprime parere contrario su di esso anche la Rappresentante del GOVERNO.

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP*) ha annunciato il voto contrario del suo Gruppo, mentre il senatore FERRAZZI (*PD*) ha annunciato l'astensione della sua parte politica, verificata la presenza del prescritto

numero dei senatori, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1. Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1.

Non essendo stati presentati ulteriori emendamenti e non essendovi richieste di intervento, sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 627.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Dopo che il senatore FERRAZZI (*PD*) ha annunciato il voto favorevole della sua parte politica, la Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo degli articoli del disegno di legge n. 627, come approvato dalla Camera dei deputati, nonché a proporre nel medesimo l'assorbimento dei disegni di legge n. 218 e n. 570 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La PRESIDENTE decide quindi di sospendere la seduta e di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

La PRESIDENTE comunica alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di procedere, in sede congiunta con l'Ufficio di Presidenza della Commissione industria, alla audizione informale dei Commissari straordinari incaricati della gestione commissariale dell'ILVA nel corso della prossima settimana.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto che, a partire dalla prossima settimana, sarà posto all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede redigente del Doc. XXII, n. 11, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su sicurezza, emergenza e ricostruzione, dal terremoto dell'Aquila 2009 ai successivi eventi sismici, nonché sulle conseguenti criticità demografiche e socioeconomiche delle aree interne».

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente MORONESE avverte che la seduta di domani, giovedì 26 luglio 2018, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 627

Art. 1.

1.1

TIRABOSCHI, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 luglio 2018

Plenaria**11^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il senatore DI MICCO (*M5S*), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi. Nel preambolo si rammenta come sebbene la direttiva 91/477/CEE preveda espressamente, all'articolo 15, paragrafo 4, che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea, l'articolo 32, comma 1, lettera *c*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

Nella parte dispositiva, si auspica il recepimento nell'ordinamento giuridico interno anche dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi. Si segnala la necessità di una riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), dello schema, in modo più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853 e

tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. In riferimento all'articolo 7 dello schema, si ritiene opportuno che ci si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno. In relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 5, lettera e), dello schema, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e in modo più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853. Si osserva, infine, che l'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), dello schema andrebbe rafforzato, prevedendo maggiori garanzie di tracciabilità della comunicazione effettuata dal soggetto interessato all'acquisto di armi ai familiari conviventi maggiorenni.

Il sottosegretario CANDIANI esprime l'intendimento del Governo di attenersi alle indicazioni della Commissioni parlamentari nella redazione del testo definitivo del decreto legislativo, garantendo nello stesso tempo il rispetto dei termini per l'esercizio della delega legislativa.

Interviene quindi la senatrice GINETTI (PD), ripercorrendo lo sviluppo della normativa europea sin dal 1991, relativamente alla progressiva regolamentazione della tracciabilità delle armi e munizioni e della sorveglianza sulle persone che acquistano e detengono le armi. Riguardo al divieto di *gold plating* di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, rileva che, nel caso di specie, prevale la norma della direttiva di cui all'articolo 15, paragrafo 4, che esplicitamente consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose.

In riferimento al primo rilievo dello schema di osservazioni, esprime perplessità riguardo alla parte in cui sembra auspicarsi l'esclusione dei collezionisti e dei tiratori sportivi dall'applicazione della normativa, quando la direttiva non ne prevede l'esclusione. Condivide, invece, l'esigenza formulata nel secondo rilievo concernente la necessità di assicurare uniformità di disciplina sul territorio nazionale. Chiede, infine, chiarimenti in merito ai rilievi sulla tracciabilità della comunicazione ai familiari e sul contratto a distanza.

Interviene la senatrice BONFRISCO (L-SP) per esprimere condivisione per l'impianto delle osservazioni proposte dal relatore, nei confronti di uno schema di decreto legislativo che per una buona parte va contro il divieto di *gold plating*. Ritiene, invece, che l'Italia debba allinearsi maggiormente agli altri Paesi dell'Unione europea con riguardo ai risvolti produttivi, non appesantendo un settore che rappresenta circa lo 0,5 per cento del PIL nazionale con circa 90 mila posti di lavoro stabili e che consente lo sviluppo delle importanti attività sportive connesse. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha una normativa molto stringente quanto alla sicurezza dell'acquisto e detenzione delle armi, mentre statisticamente i crimini commessi con l'uso delle armi da fuoco rappresentano una frazione minima.

Similmente, per quanto riguarda le disposizioni sull'obbligo di comunicazione ai familiari, avverte che i detentori di armi sono oltre circa 6 milioni in Italia e che, se ciascuno dovesse depositare la comunicazione presso l'autorità di pubblica sicurezza, si avrebbe una sottrazione di tempo e risorse dai compiti istituzionali di tutela della sicurezza dei cittadini, considerato un tempo minimo di 15 minuti per espletare ciascuna pratica. Propone pertanto di esplicitare nel parere la necessità di non distogliere dai compiti di istituto le forze di polizia chiamate a garantire l'applicazione della normativa in esame. Propone altresì di espungere dal primo rilievo la parola «anche».

Replica il relatore DI MICCO (*M5S*) per ribadire la necessità di tracciabilità della comunicazione ai familiari, che va resa più stringente della mera autodichiarazione. Chiarisce, poi, che, mentre la vendita di armi o munizioni per corrispondenza è già vietata dalla normativa interna, si suggerisce nelle osservazioni di non vietare anche quella per contratti a distanza, anche perché ciò non è richiesto dalla direttiva, ma di sottoporla comunque alla normativa in oggetto, al fine di assicurare le necessarie garanzie. Quanto infine alle proposte della senatrice Bonfrisco, ritiene di accogliere la seconda e quindi espunge dal testo del primo rilievo la parola «anche», riformulando di conseguenza lo schema di osservazioni da lui presentato.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice GINETTI (*PD*), che, pur condividendo i passaggi sul rafforzamento del tema della sicurezza, ritiene peraltro prevalenti i profili del parere volti non ostacolare i settori di mercato coinvolti dal presente atto, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, accertato il prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM(2018) 212 definitivo)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Simone BOSSI (*L-SP*) riepiloga brevemente i contenuti essenziali dell'atto in titolo, già enucleati nella seduta del 18 luglio 2018, in sede di esame sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, in cui, dopo aver richiamato la posi-

zione del *Bundesrat* tedesco che ritiene la proposta non conforme al principio di proporzionalità, evidenzia alcuni aspetti problematici.

Con riguardo alla tempistica di eliminazione delle carte d'identità e permessi di soggiorno non conformi, si ritiene che la proposta di regolamento non rispetti il principio di proporzionalità e si suggerisce di estendere a otto anni il termine dei cinque anni previsto al paragrafo 1 degli articoli 5 e 8 della proposta e di estendere a cinque anni quello di due anni previsto al paragrafo 2 degli stessi articoli. Si suggerisce, inoltre, di inserire l'obbligo per gli Stati membri di assicurare, sin dalla data di applicazione del regolamento, la possibilità per l'emissione delle nuove carte elettroniche per coloro che facessero richiesta di sostituzione e di predisporre le adeguate modalità informative ai cittadini a tale riguardo. Per quanto riguarda le modalità operative relative all'emissione dei nuovi documenti d'identità, a maggior garanzia di chiarezza e di integrità, si ritiene opportuno che la carta d'identità elettronica europea venga prodotta esclusivamente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Con riguardo all'obbligo previsto all'articolo 9 della proposta, di individuare un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento, sarebbe opportuno che il regolamento stabilisse anche i compiti insiti in tale ruolo. Si invita anche a richiedere che una parte dell'onere finanziario, connesso con le operazioni di emissione delle carte di identità e di soggiorno europee previste dalla proposta di regolamento, sia posto a carico del bilancio dell'Unione. Si ritiene, infine, che nell'ambito dello svolgimento delle procedure di richiesta e rilascio dei documenti d'identità, sia garantita la massima attenzione ai risvolti connessi con la tutela dei dati personali.

Interviene, quindi, il sottosegretario CANDIANI per confermare la discrasia dei dati ipotizzati nell'ambito della proposta di regolamento rispetto a quelli in possesso del Governo, che comporta un sostanziale aggravio dell'onere finanziario e della tempistica relativamente all'operazione di sostituzione dei documenti non conformi. Ribadisce, inoltre, che essendo la carta d'identità elettronica europea ascrivibile alle carte valori, di estrema delicatezza, concorda con l'opportunità che queste siano prodotte a livello centrale dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*), nel condividere l'impianto dello schema di parere, chiede un ulteriore approfondimento sul tema della tutela dei dati personali, nonché la trasformazione in condizione dell'osservazione relativa alla produzione della carta di identità europea da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Interviene la senatrice GINETTI (*PD*) per condividere la normativa nel suo complesso, volta a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, oggetto di recente di un forte sviluppo normativo europeo. Condivide, inoltre, la perplessità espressa nello schema di parere sulla tempistica prevista, soprattutto per un Paese come l'Italia in cui vi è tuttora un'ampia diffusione delle carte d'identità cartacee che hanno una validità decennale.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari ricorda che già oggi il cittadino paga un costo per il proprio documento e che quindi ciò non rappresenta un onere aggiuntivo. Concorda sulla centralizzazione della produzione dei documenti, per non gravare sui Comuni, e sulla necessità di chiarire i compiti delle previste autorità di contatto nazionali. Preannuncia l'espressione di una posizione favorevole sulla proposta in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE ULTERIORE SEDUTA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE, in considerazione della richiesta di parere formulata dalla Commissione di merito sull'Atto Senato n. 689 e connessi, propone di convocare un'ulteriore seduta domani, giovedì 26 luglio alle ore 13, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea, per esaminare il predetto atto in sede consultiva, integrando di conseguenza l'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 23

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

– nel quadro normativo europeo, la materia relativa all'acquisto e alla detenzione delle armi da fuoco è disciplinata dalla direttiva 91/477/CEE, emanata con l'obiettivo di raggiungere un punto di equilibrio tra la necessità di garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza;

– una prima revisione della predetta disciplina veniva operata dieci anni fa con l'adozione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che recepiva le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;

– l'Agenda europea sulla sicurezza, adottata dalla Commissione il 28 aprile 2015, ha riconosciuto il bisogno di rafforzare il quadro giuridico relativo alle armi da fuoco e di combatterne il traffico illecito evidenziando, altresì, la necessità di limitare l'accesso alle sostanze pericolose come gli esplosivi e il loro utilizzo, da parte delle reti terroristiche e di migliorare la cooperazione operativa a livello dell'UE fra Stati membri e con i Paesi terzi in termini di controllo sulla circolazione delle armi da fuoco e di raccolta e condivisione delle informazioni;

– con l'emanazione della direttiva (UE) 2017/853, il Legislatore europeo ha inteso modificare ulteriormente la direttiva 91/477/CEE, con l'obiettivo di contrastare più efficacemente la minaccia terroristica, introducendo un sistema di controlli più rigoroso riguardo all'acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco attraverso una maggiore tracciabilità delle armi da fuoco, la previsione di misure in materia di disattivazione e riattivazione o conversione delle armi da fuoco, l'introduzione di norme più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose, il divieto dell'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche più pericolose, l'istituzione di una piattaforma informatica per lo scambio di informazioni tra i Paesi membri;

considerato che:

– in data 13 gennaio 2016, la 14^a Commissione permanente aveva esaminato in fase ascendente la proposta di direttiva oggetto di recepimento;

mento, accogliendo con favore l'obiettivo strategico della proposta stessa, di rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo, al fine di contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, che si è reso maggiormente necessitato e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che hanno minacciato la sicurezza interna dell'Unione;

– lo schema di decreto legislativo, è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo previsti specifici principi e criteri direttivi;

– sebbene la direttiva 91/477/CEE prevede espressamente, all'articolo 15, paragrafo 4, che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea che poi le comunica agli altri Stati membri, l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

– nella sentenza n. 132 del 1996, la Corte costituzionale ha stabilito, altresì, che il decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– vista la frammentarietà della normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi, ai fini di una più chiara implementazione della direttiva in oggetto e una sua uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è auspicabile un preciso recepimento nell'ordinamento giuridico interno dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che identifica le categorie delle armi A, B e C, prevedendo una revisione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di eliminare il disallineamento tra ordinamento nazionale e normativa comunitaria, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi;

– con riferimento alle nuove misure di custodia per la detenzione delle armi, il testo della direttiva (UE) 2017/853, che modifica l'articolo 5 bis della direttiva 91/477/CEE, dispone che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia e sicurezza, commisurate al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni detenute, mentre il testo dello schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 1, lettera f), lascia ampio margine di discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza nell'imporre le adeguate misure di custodia delle armi e delle munizioni.

Si segnala, quindi, la necessità di una riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo, in modo più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853 tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;

– l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo attribuisce alla Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare, caso per caso, il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Tale disposizione, che non trova riscontro nel testo della direttiva, è già presente nell'ordinamento nazionale; con l'articolo 7 dello schema si introduce l'indicazione espressa dell'autorità competente a stabilire il numero massimo di munizioni e si viene a commisurare la relativa valutazione a particolari esigenze di sicurezza. Non essendo stati previsti, nella norma di delega, criteri direttivi specifici, si ritiene opportuno che lo schema di decreto si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno;

– in relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, previsto dall'articolo 5, lettera *e*), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, si osserva che, anche in questo caso, la disposizione non risulta essere prevista dalla direttiva (UE) 2017/853. Il testo della direttiva non vieta la compravendita mediante contratto a distanza, ma stabilisce che questa tipologia di transazione commerciale sia subordinata al controllo dell'identità della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, laddove richiesto, del possesso della necessaria autorizzazione all'acquisto e alla detenzione, da effettuarsi ad opera di soggetti autorizzati quali armaioli, intermediari autorizzati o di pubbliche autorità, prima o al momento della consegna delle armi. Si segnala, pertanto, l'opportunità di riformulare la disposizione di cui al citato articolo 5, lettera *e*), dello schema, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853;

– si osserva, infine, che l'articolo 3, comma 1, lettere *c*) ed *e*), dello schema di decreto legislativo, che modifica gli articoli 35 e 42 del TULPS, introduce una disposizione non prevista dalla direttiva (UE) 2017/853, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede, a qualsiasi titolo, il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di aver informato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, indicandone le relative generalità, dell'avvenuta consegna del documento richiesto. Nell'ottica di una maggiore tutela di tutti i soggetti coinvolti, si segnala la necessità di valutare una riformulazione della norma, prevedendo garanzie di tracciabilità della comunicazione effettuata dal soggetto interessato ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2018)
212 DEFINITIVO**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento ha per oggetto il rafforzamento degli elementi di sicurezza delle carte d'identità nazionali e dei titoli di soggiorno, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di libera circolazione in un contesto di sicurezza e di contrastare i fenomeni di criminalità connessi con la falsificazione e la frode documentale;

considerato, inoltre, che la proposta di regolamento si inserisce nel quadro del Piano d'azione del dicembre 2016, finalizzato a rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio, in seguito ai ripetuti attentati terroristici in Europa, prevedendo l'inserimento obbligatorio di identificatori biometrici in modo omogeneo in tutti gli Stati membri, al fine di rendere i documenti più affidabili e sicuri, e contrastare i fenomeni di falsificazione;

rilevato che la falsificazione di documenti o la falsa descrizione di fatti sostanziali attinenti alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come i principali casi di frode nel contesto della direttiva, e che le carte di soggiorno dei familiari di cittadini dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, usate insieme a un passaporto, conferiscono al titolare il diritto di entrare nell'UE senza visto quando accompagna o raggiunge un cittadino dell'UE;

valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, poiché la minaccia terroristica che incombe sull'Unione europea è, per sua natura, transnazionale e uno dei principali aspetti di criticità riguarda proprio la diversità nei livelli nazionali di sicurezza; tali aspetti non possono essere affrontati in modo efficace dagli Stati membri singolarmente. Il valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, inoltre, non riguarda solo l'obiettivo della sicurezza, ma anche quello di facilitare la libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, creando un approccio comune per migliorare gli elementi di sicurezza dei documenti e stabilire quali dati minimi questi debbano contenere;

considerato il parere espresso dal *Bundesrat* tedesco nell'ambito del dialogo politico con le Istituzioni europee, in cui si ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà ma non al criterio di proporzionalità, non reputandosi necessario, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della proposta, prevedere una decadenza dei documenti che sia

antecedente a quella naturale (articolo 5 della proposta), in tal modo violando, senza sufficiente giustificazione, il principio di non retroattività della normativa nazionale che regola la validità delle carte d'identità. Il *Bundesrat* riterrebbe a tal fine sufficiente prevedere la possibilità di ottenere su richiesta l'emissione del documento conforme ai nuovi standard di sicurezza, mantenendo la scadenza naturale dei documenti per chi non ne facesse richiesta;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la proposta prevede all'articolo 5 che le carte d'identità a lettura ottica non conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 (tra cui anche la memorizzazione dei dati biometrici del volto e delle impronte digitali) debbano cessare la loro validità entro cinque anni dalla data di applicazione del regolamento e che le carte d'identità non conformi all'articolo 3 e neanche fornite di lettura ottica (ovvero quelle cartacee) debbano cessare di essere valide entro due anni dalla predetta data.

Analoghi termini e condizioni sono previsti dall'articolo 8 per i permessi di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza europea, nel senso che quelli a lettura ottica (prevista dal regolamento (CE) n. 380/2008) privi dei dati biometrici (previsti dal regolamento (UE) 2017/1954) devono cessare di essere validi entro cinque anni, mentre quelli privi anche della lettura ottica, entro due anni.

Al riguardo si rileva anzitutto un errore materiale all'articolo 8, paragrafo 1, della proposta, ove si legge «due anni» anziché «cinque anni», come invece correttamente riportato nella relazione introduttiva e al considerando n. 17 della stessa proposta di regolamento.

In merito ai predetti termini, previsti per le sostituzioni dei documenti, occorre rilevare che i due anni indicati per i documenti cartacei appaiono – anche secondo quanto riferito dal Governo nella citata relazione – eccessivamente stringenti e onerosi. In particolare, per la situazione italiana significherebbe provvedere alla sostituzione di circa 39.500.000 documenti cartacei nei due anni previsti, che corrispondono al doppio rispetto ai 10.000.000 annui considerati come quantità sostenibile nell'ambito del programma di emissione della carta d'identità elettronica previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2015 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2015 sulle modalità tecniche di emissione.

La mancata proporzionalità della tempistica prevista dalla direttiva è, peraltro, ulteriormente sostenuta dall'incongruenza dei dati sull'Italia riportati dalla Commissione europea nell'analisi di impatto (SWD(2018) 110, Annex 4): mentre le carte d'identità cartacee in circolazione in Italia, secondo i dati forniti dal Governo, ammontano a circa 39.500.000, la Commissione europea le stima, invece, solo a circa 13.000.000.

Analoga considerazione vale per il connesso onere finanziario, relativo al costo unitario per documento elettronico, che secondo il Governo

è pari a 22,21 euro, mentre la Commissione europea ne riporta una stima di 12 euro ciascuno.

Pertanto, con riguardo alla tempistica di eliminazione delle carte d'identità e permessi di soggiorno non conformi, si ritiene che la proposta di regolamento non rispetti il principio di proporzionalità stabilito all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e si suggerisce di estendere a otto anni il termine dei cinque anni previsto al paragrafo 1 degli articoli 5 e 8 della proposta e di estendere a cinque anni quello di due anni previsto al paragrafo 2 degli stessi articoli;

2) si suggerisce, inoltre, di inserire l'obbligo per gli Stati membri di assicurare, sin dalla data di applicazione del regolamento (ovvero 12 mesi dalla sua entrata in vigore), la possibilità per l'emissione delle nuove carte elettroniche per coloro che facessero richiesta di sostituzione e di predisporre le adeguate modalità informative ai cittadini a tale riguardo;

3) per quanto riguarda le modalità operative relative all'emissione dei nuovi documenti d'identità, a maggior garanzia di chiarezza e di integrità, si ritiene opportuno che la carta d'identità elettronica europea venga prodotta esclusivamente dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, confermando il requisito di carta valori, come il passaporto, anche in ossequio all'articolo 289, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS (regio decreto n. 635 del 1940);

4) con riguardo all'obbligo previsto all'articolo 9 della proposta, di individuare un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del regolamento, sarebbe opportuno che il regolamento stabilisse anche i compiti insiti in tale ruolo. L'assenza di tali indicazioni nella proposta, infatti, conferisce incertezza anche ai fini della scelta dell'autorità, soprattutto per quegli Stati membri come l'Italia che hanno più di una istituzione responsabile nel processo di emissione dei documenti d'identità (Ministero dell'interno, Comuni, Consolati e l'IPZS);

5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere che una parte dell'onere finanziario, connesso con le operazioni di emissione delle carte di identità e di soggiorno europee previste dalla proposta di regolamento, sia posta a carico del bilancio dell'Unione;

6) si ritiene, infine, che nell'ambito dello svolgimento delle procedure di richiesta e rilascio dei documenti d'identità, sia garantita la massima attenzione ai risvolti connessi con la tutela dei dati personali, soprattutto in relazione alle modalità per la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi, su cui sarebbe opportuno anche prevedere iniziative di informazione al pubblico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 luglio 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

